



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

# **LE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNI 2004-2008 FNPS**

**FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI**

**DOCUMENTI APPROVATI DALLA CONFERENZA SULLE  
POLITICHE SOCIALI**

**QUADRI SINOTTICI DISPOSIZIONI NELLE LEGGI  
FINANZIARIE E NELLE PRINCIPALI LEGGI SULLE POLITICHE  
SOCIALI**

**TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE RISORSE 2004-2014**

**I VOLUME**



CENTRO INTERREGIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE

*Marzo 2014*

**LE RISORSE FINANZIARIE  
PER LE POLITICHE SOCIALI  
ANNI 2004-2008  
FNPS**

**FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI**

**DOCUMENTI APPROVATI DALLA CONFERENZA SULLE  
POLITICHE SOCIALI**

**QUADRI SINOTTICI DISPOSIZIONI NELLE LEGGI FINANZIARIE E  
NELLE PRINCIPALI LEGGI SULLE POLITICHE SOCIALI**

**TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE RISORSE 2004-2014**

**I VOLUME**

## Indice

<b>Introduzione</b>	» I
<b>Intese in Conferenza Unificata dei Fondi nazionali per le Politiche Sociali</b>	» 1
<b>Intesa</b> sulla proposta di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione del <b>Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'art. 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Anno finanziario 2004</b> <i>(Rep. atti n. 740 Conferenza Unificata del 20 maggio 2004)</i>	» 2
<b>Intesa</b> , ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla <b>proposta di riparto del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2005</b> , elaborata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze <i>(Rep. atti n. 866 Conferenza Unificata del 14 luglio 2005)</i>	» 21
<b>Intesa</b> , ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla proposta di <b>riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006</b> , del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze <i>(Rep. atti n. 965 Conferenza Unificata del 27 luglio 2006)</i>	» 35
<b>Intesa</b> , ai sensi dell'art 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il <b>riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007</b> <i>(Rep. atti n. 40 Conferenza Unificata del 10 maggio 2007)</i>	» 48
<b>Intesa</b> , ai sensi dell'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n.244, in merito all' <b>anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali</b> <i>(Rep. atti n. 31 Conferenza Unificata del 28</i>	» 61

<i>febbraio 2008)</i>		
<b>Intesa</b> , ai sensi dell'art 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il <b>riparto del Fondo nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2008</b> <i>(Rep. atti n. 96 Conferenza Unificata del 13 novembre 2008)</i>		» 64
<b>Documenti approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle Politiche sociali in relazione alle manovre finanziarie del Governo</b>		» 68
Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome " <b>Parere al Disegno di Legge Finanziaria 2005</b> " <i>(Conferenza del 14 ottobre 2004)</i>	Stralcio documento valutazioni ed emendamenti delle Regioni per il settore politiche sociali sul ddl finanziaria 2005	» 69
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome " <b>Parere sul documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009</b> " <i>(Conferenza del 28 luglio 2005)</i>		» 72
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 13 ottobre 2005 " <b>Documento sulla Legge Finanziaria 2006</b> " <i>(Conferenza del 13 ottobre 2005)</i>	Stralcio documento disposizioni in materia di politiche sociali	» 78
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di osservazioni e proposte alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 ( <b>Legge Finanziaria 2007</b> ) in materia di <b>politiche sociali</b> <i>(Conferenza del 15 febbraio 2007)</i>		» 84
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome su " <b>La manovra finanziaria 2008</b> " <i>(Conferenza del 25 settembre 2007)</i>		» 89

<p align="center"><b>Quadri sinottici disposizioni nelle leggi finanziarie e nelle principali leggi sulle politiche sociali</b></p>	» 95
<p><b>Legge 27 dicembre 2006 n. 296</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <b>(Legge Finanziaria 2007)</b></p>	<p>Artt. 1 commi 312, 319, 389, 1234, 1250, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1285, 1286, 1290, 1293</p> <p>» 96</p>
<p><b>Legge 3 agosto 2007 n. 127</b> conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, <b>recante disposizioni urgenti in materia finanziaria</b></p>	<p>Art. 7 commi 1 e 2</p> <p>» 120</p>
<p><b>Legge 29 novembre 2007 n. 222</b>, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, <b>recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale</b></p>	<p>Art. 45 commi 1 e 2</p> <p>» 121</p>
<p><b>Legge 24 dicembre 2007 n. 244</b> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <b>(Legge Finanziaria 2008)</b></p>	<p>Art. 1 commi 1, 15, 344; Art. 2 commi 182, 413, 414, 437, 438, 439, 452, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 500, 535, 536, 561; art. 3 comma 5</p> <p>» 122</p>
<p><b>Tabelle riepilogative delle risorse 2004-2014</b></p>	» 145

# INTRODUZIONE <sup>1</sup>

## *I e II Volume*

### *Fondo nazionale politiche sociali anni 2004-2014*

Il I e il II volume del presente Dossier di documentazione riportano i finanziamenti relativi al Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) anni 2004-2014.

Il periodo preso in esame è significativo per le Regioni che nel 2004 hanno avuto il finanziamento più cospicuo - 1000 milioni di euro - , dimezzato nell'anno successivo e poi gradualmente, ma non totalmente, recuperato grazie ad un percorso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di particolare attenzione al FNPS. Il taglio consistente del Fondo nell'anno 2005, a fronte di un impegno assunto dal Governo di confermare l'entità del precedente anno, ha portato alla rottura dei rapporti istituzionali fra Governo e Regioni, con iniziative di Regioni, Comuni, Province ed associazioni sindacali per sensibilizzare l'opinione sulla grave **emergenza delle politiche sociali**.

La certezza di risorse in questo settore che serve a garantire ai cittadini servizi sociali programmati sul territorio e rivolti spesso alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili è stata sollecitata con forza dalle Regioni al Governo ogni anno in vista delle manovre finanziarie. Nel dossier sono raccolti gli atti repertoriati della Conferenza Unificata relativi ai riparti del fondo, gli stralci dei **documenti della Conferenza** recanti parere ed osservazioni ai DPEF ed ai DDL delle finanziarie proposti dal Governo.

Nelle sedi istituzionali di confronto, in particolare il 13 ottobre 2012 all'**incontro tra il Presidente Errani e l'allora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** Elsa Fornero, le Regioni hanno sottolineato la necessità di risorse adeguate, senza costanti tagli al settore avanzando altresì **proposte di revisione**. In particolare quella della confluenza nel FNPS dei diversi finanziamenti previsti nelle leggi finanziarie dedicati ad altri interventi di carattere sociale - si pensi ai fondi per le politiche della famiglia, per l'infanzia e per l'adolescenza, per le pari opportunità, per le politiche giovanili - per dare una risposta certa ed organica e consentire alle Regioni scelte funzionali alla programmazione regionale complessiva del sociale, essendo questa una competenza esclusiva delle Regioni. Spesso infatti ci si è trovati di fronte a stanziamenti diversi e frammentati senza alcun collegamento al FNPS. La necessità di istituire un Fondo unico è stata

---

<sup>1</sup> Dossier a cura di Marina Principe ed Emanuela Lista

ribadita anche al Governo “Letta” e da ultimo rinnovata al Governo “Renzi”, insediatosi il 22 febbraio 2014, sottolineando la necessità di prevedere risorse incrementalmente con certezza almeno triennale, accanto ad una unicità di interlocuzione per una “politica organica” degli interventi sociali.

Sullo sfondo rimane poi il lavoro cominciato diversi anni fa con le amministrazioni centrali interessate, ma mai concluso, della definizione dei LIVEAS mediante i quali finalizzare i finanziamenti ad interventi e piani organici rispondenti ad una reale programmazione sul territorio regionale.

L’organicità delle risorse ed un lavoro di concertazione di respiro pluriennale fra Regioni e Governo potrebbe portare come proposto dalla stessa Conferenza, in analogia con il Patto per la Salute, ad un **Patto per la Politiche Sociali**.

In data **8 luglio 2010 con l’intesa sancita in Conferenza Unificata** è stato rifinanziato il **FNPS per l’anno 2010** che risulta però ulteriormente ridotto rispetto al 2009. E’ stato approvato, ai fini dell’acquisizione dell’intesa, un documento dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che riformula l’art. 6 dello schema di decreto prevedendo che: “Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2010, vista la situazione di straordinaria necessità determinatasi a causa degli eventi sismici del 2009, saranno prioritariamente assegnate alla Regione Abruzzo”.

La **Legge 13 dicembre 2010 n. 220 – Legge di stabilità** ha incrementato il FNPS 2011 di 200 milioni di euro, ma ha reso allo stesso tempo indisponibile una somma pari a € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 “Fondo da ripartire per le politiche sociali” iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La **Legge 15 luglio 2011 n. 111 – I Manovra estiva** ha previsto l’adozione di una **RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE** da adottare entro il 30 settembre 2013, tale termine è stato anticipato di un anno – 30 settembre 2012 - dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 – II Manovra estiva.

In data **5 maggio 2011 con l’intesa sancita in Conferenza Unificata** è stato rifinanziato il **FNPS per l’anno 2011**. L’intesa è stata espressa con una raccomandazione di Regioni e Anci che hanno valutato con grande preoccupazione la decisione assunta dal Governo di operare l'accantonamento previsto in ragione dell'andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi di comunicazione a banda larga, pari a 55.790.695,00 milioni di euro, sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Nella stessa occasione del Riparto, la Conferenza ha espresso, nel documento

approvato, molta preoccupazione e disagio per l'andamento che hanno assunto i finanziamenti nazionali delle Politiche Sociali e della Famiglia: a partire dal mancato rifinanziamento del Fondo per le non Autosufficienze, al Fondo Nazionale Politiche Sociali, già fortemente penalizzato con i tagli alla finanza regionale del 2010, che ha subito una ulteriore decurtazione, di 55 milioni di euro rendendolo pari al 47% di quanto è stato erogato nel 2010, a sua volta già molto decurtato rispetto le precedenti annualità. Le Regioni inoltre hanno chiesto che il percorso verso un Federalismo reale, porti lo Stato a trovare con le stesse e con le Autonomie Locali, la più ampia collaborazione, nel rispetto dei ruoli, per giungere alla definizione dei LEP e che vengano ripristinati i fondi con la capienza individuata nel difficile percorso dalla Legge di stabilità finanziaria al Decreto Milleproroghe.

L'esigenza della definizione dei c.d. LIVEAS è stata riconosciuta dal **decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68** recante: "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario". Il decreto ha infatti previsto, all'articolo 13, che vengano determinati i **livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

**La Legge 15 luglio 2011 n. 111 – I Manovra estiva** – a tal proposito fa riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dal suddetto decreto, per cui vanno definiti indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi.

In sede di **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 settembre 2011** è stato, infine, approvato un documento di riflessioni e proposte sulle Politiche Sociali nel quale sono state evidenziate le conseguenze dei "tagli" effettuati nel settore.

E' intervenuta poi la **Legge di stabilità 2012** – Legge 12 novembre 2011, n. 183 – che ha prorogato il Fondo per i nuovi nati fino al 2014, ha previsto sostegni ai non vedenti ed ha stanziato, sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", 70 milioni per il 2012 e 45 milioni sia per il 2013 che per il 2014.

La prima legge del Governo Monti, insediatosi il 16 novembre 2011, è stata **la Legge 22-12-2011 n. 214 c.d. Salva Italia**. Nell'ambito delle politiche sociali ha previsto in particolare la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), i cui risparmi saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali; ha previsto inoltre l'aumento di due punti percentuali dell'IVA a decorrere dall'anno 2012, modificando quanto previsto dalla Legge 111/2011, misura che scatterà qualora non vengano adottati entro il 30 settembre 2012 provvedimenti legislativi in materia di riforma fiscale ed assistenziale.

La **Legge 4 aprile 2012 n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo** ha costituito un altro importante tassello del Governo Monti che, nell'ambito delle politiche sociali, ha previsto in particolare: l'avvio della sperimentazione, finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti" (c.d. social card), anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta; la semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche; la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale.

Alla luce delle manovre finanziarie che si sono succedute dal 2010 al 2012 che hanno influito pesantemente sui finanziamenti statali a favore delle Politiche Sociali, che nell'ultimo quinquennio sono stati ridotti del 93%, generando la necessità di garantire un forte impegno istituzionale, **la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 19 aprile 2012** ha approvato e trasmesso al Presidente del Consiglio, richiedendo un incontro urgente, **un documento che analizza il quadro di riferimento e le gravi problematiche che stanno generando forti preoccupazioni sulla tenuta del sistema di Welfare.**

In **data 25 luglio 2012 in sede di Conferenza Unificata** le Regioni hanno espresso la mancata intesa in merito al riparto delle risorse del **FNPS 2012** consegnando una mozione per le Politiche sociali che mette in evidenza la gravità del momento. Preso atto del pesante depauperamento dei Fondi "strutturali" di carattere sociale da assegnare alle Regioni, la Conferenza ha anche chiesto un'interlocuzione con il Governo per ridiscutere anche il riparto delle somme previste nello schema di decreto (solo 10,8 mln per le Regioni) e per affrontare il prosieguo delle politiche sociali.

Per sostenere i programmi di risanamento dell'economia e per stimolare la crescita e la competitività, il Governo ha avviato la revisione della spesa pubblica che si è concretizzata nell'emanazione della **Legge 135/2012 (c.d. Spending Review)** che ha previsto in particolare:

- per l'anno 2013 una quota da destinare al Fondo per le non autosufficienze da ripartire con DPCM;
- l'autorizzazione per il 2012 della spesa massima di 495 mln al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza nord africa;
- l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012 per assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza;
- l'abrogazione del dlgs 31 marzo 1998, n. 109 e del dpcm 7 maggio 1999, n. 221 che disciplinavano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.(ISEE)

**La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 4 ottobre 2012** ha approvato un documento recante: “**DOCUMENTO PER UN’AZIONE DI RILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI**” evidenziando in particolare una riduzione nel quadriennio 2009/2012 del 98% delle risorse nazionali a favore delle politiche sociali attribuite alle Regioni, a cui si sono aggiunti tagli orizzontali nei confronti di Regioni e Comuni .

Con il documento è stato infine chiesto al Governo di far confluire in un unico Fondo le risorse assegnate alle Regioni e la ricostituzione di un Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per il 2013, che sia almeno pari al finanziamento 2009 (520.000.000 euro circa), corrispondente ad un 50% circa dei decrementi 2011/2012. A ciò, corrisponderà l’impegno regionale di non diminuire le risorse per riportare il funzionamento del sistema sociale a livelli accettabili.

Con la **Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)** si è registrato un primo segnale di controtendenza sul fronte delle Politiche Sociali. Infatti a seguito dell’azzeramento dei finanziamenti registrati nel 2012 a causa delle ultime manovre economiche, la legge ha previsto uno stanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di 300 milioni di euro - quota alle Regioni – e di 275 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2013. Nel sottolineare che le precedenti manovre hanno ridotto fortemente e in qualche caso azzerato le risorse per le politiche sociali, la Conferenza ha espresso apprezzamento per l’individuazione di fondi dedicati alla non autosufficienza e alla SLA nonché all’insieme delle politiche sociali. La Conferenza ha inoltre chiesto, in un documento approvato il 22 novembre 2012 e trasmesso al Presidente del

Consiglio, che sia garantita la copertura confermando uno stanziamento, giudicato comunque minimo, per il fondo sociale.

In sede di **Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa in merito al riparto delle risorse del **FNPS 2013** pari a 344 mln di cui 44 destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e **300 mln destinati alle Regioni e alle Province autonome**. Nel constatare che la Legge di stabilità 2013 ha dato un segnale positivo ai fondi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito al Governo il grave problema dell'insufficienza complessiva delle risorse nel settore delle politiche sociali. Le risorse sono state ripartite fra le Regioni utilizzando i criteri già adottati nei precedenti riparti. L'importante novità nel decreto è stato l'impegno delle Regioni ad utilizzare le risorse secondo i macro – livelli e gli obiettivi di servizio individuati nel documento elaborato dalla Commissione Politiche Sociali.

Per il 2013, a valere sulla quota destinata al Ministero, sono stati inoltre finanziati per 5 mln di euro interventi per **l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati**.

La **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – ha previsto nella Tabella C) un finanziamento per il Fondo nazionale Politiche Sociali per l'anno 2014 pari a **317 milioni di euro**.

Le Regioni in un documento approvato dalla **Conferenza del 14 novembre 2013**, ai fini dell'espressione del parere sul Ddl stabilità in sede di Conferenza Unificata, hanno evidenziato la necessità di prevedere uno stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro rispetto ai 317 milioni di euro per l'anno 2014, ma l'emendamento non è stato accolto in sede di conversione del Decreto.

**La Conferenza** ha inoltre approvato, nel medesimo documento, i seguenti emendamenti:

1. la riduzione **dello stanziamento della Social Card per un importo di 100 milioni di euro a favore del Fondo nazionale per le Politiche Sociali** con la relativa sostituzione in tabella C della somma iscritta modificata in 417.013,00 milioni di euro, stabilendo altresì all'interno di un'Intesa Quadro in Conferenza Unificata indirizzi per consentire alle politiche regionali, la sperimentazione di misure innovative di contrasto alla povertà, collegate con gli interventi della Social card già avviati e finanziati anche con l'Obiettivo convergenza per le regioni del Sud e con la Social card per le aree metropolitane, con quella individuata al

precedente comma, nonché con gli Obiettivi di inclusione sociale già previsti dalla strategia europea 2014/2020”;

2. la sottoscrizione, in sede di Conferenza Unificata, ai fini di una maggior coerenza programmatica e di una semplificazione amministrativa, collegata ad una disponibilità coordinata delle risorse finanziarie previste dal Fondo nazionale contro la Violenza sessuale e di Genere, dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, dal Fondo per le Politiche della Famiglia, dal Fondo nazionale infanzia e adolescenza e dal Fondo Politiche giovanili, di un Accordo Quadro che individui in relazione ai diversi fondi, linee strategiche sulle politiche da attivare nelle diverse materie delle politiche sociali, favorendo il riparto delle specifiche intese entro il 28.02.2014.

Tali emendamenti non sono stati accolti in sede di conversione del decreto.

In sede di **Conferenza Unificata del 6 febbraio 2014** le Regioni hanno effettuato una comunicazione in merito alla decurtazione del Fondo nazionale politiche Sociali per l'anno 2014. Il Fondo infatti rispetto allo stanziamento previsto in tabella C della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha subito un taglio prima di 2 milioni di euro e poi di 17 milioni con il decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4: “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”. Pertanto le Regioni hanno chiesto al Governo l'impegno a rivedere immediatamente i tagli operati con il Decreto citato, ripristinando la dotazione prevista alla tabella C della legge di stabilità 2014.

Successivamente le Regioni in sede di **Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014** hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto che ha ripartito per l'anno 2014 alle Regioni ed alle Province autonome **€258.258.541,20**. La Conferenza inoltre ha sottoposto al Governo, in relazione all'espressione delle intese sia su tale provvedimento che su quello inerente il riparto del Fondo per le non autosufficienze anno 2014, un documento approvato **quale Intesa Quadro per le Politiche Sociali**, nel quale sono state evidenziate alcune questioni fondamentali. In particolare: l'esigenza di avere una stabilità finanziaria almeno triennale e incrementale a partire dal 2014; un'organizzazione meno frazionata delle politiche sociali nei Dipartimenti di settore che porti altresì ad una confluenza delle risorse; la valorizzazione concreta di politiche integrate, anche con l'apporto di altri Ministeri ed il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di

governance delle Regioni, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali.

**Le tabelle conclusive del dossier riportano i finanziamenti del Fondo nazionale Politiche Sociali.**

### *III Volume*

#### *Fondo per le non autosufficienze, Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili, Fondo per le pari opportunità e Fondo minori stranieri non accompagnati*

Il III volume del Dossier di documentazione riporta i finanziamenti relativi alle politiche sociali anni 2007-2014 con particolare riferimento a: Fondo per la non autosufficienza; Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili, Fondo per le pari opportunità e Fondo minori stranieri non accompagnati.

La certezza di risorse in questo settore che serve a garantire ai cittadini servizi sociali programmati sul territorio e rivolti spesso alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili è stata sollecitata con forza dalle Regioni al Governo ogni anno in vista delle manovre finanziarie. Nel dossier sono raccolti gli atti repertoriati della Conferenza Unificata relativi ai riparti dei fondi più significativi del settore.

#### **FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE**

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), ha istituito il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, finalizzato a garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti.

Al Fondo per le non autosufficienze sono stati assegnati inizialmente 100 milioni di euro per l’anno 2007, 300 milioni per il 2008 e 400 milioni per il 2009, da ripartire alle Regioni e alle Province autonome in funzione della popolazione anziana non autosufficiente e di indicatori socio-economici.

Con decreto interministeriale del 12 ottobre 2007 sono state ripartite alle Regioni e alle Province autonome, le risorse, pari a 99 mln di euro, assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2007**, per cui è stata siglata **l’intesa in sede di Conferenza Unificata il 4 settembre 2007**.

In data 6 agosto 2008 è stato sottoscritto il decreto interministeriale per il **trasferimento delle risorse per gli anni 2008 e 2009 alle Regioni e alle Province autonome**, pari a 299 mln di euro, riprendendo i criteri di riparto e le modalità di utilizzo che erano stati stabiliti nel decreto del 2007, per cui è stata siglata **l’intesa in sede di Conferenza Unificata il 20 marzo 2008**.

Successivamente, in occasione del confronto con il Governo sul Patto per la Salute 2010-2012 è stata prevista - oltre alla separazione dal Fondo dei diritti soggettivi gestiti dall'INPS - un'integrazione del FNPS (30 milioni di euro) e soprattutto è stato rifinanziato per l'anno 2010 il **Fondo per le non autosufficienze (400 milioni di euro)** che aveva dato un minimo di sostenibilità ad alcuni settori del welfare in sofferenza.

In sede di **Conferenza Unificata del 27 ottobre 2011** è stata sancita l'**intesa sul Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011** che ha destinato l'intero importo pari a 100 milioni di euro, esclusivamente alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), come previsto dalla Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011). Le Regioni hanno però sottoposto alla valutazione del Governo l'utilizzo delle risorse anche per altre disabilità gravi che hanno in comune con la SLA la completa mancanza di autonomia delle persone.

**Con la Legge di stabilità 2012 il finanziamento per questa voce è stato azzerato.**

Con la **Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)** si è registrato un primo segnale di controtendenza sul fronte delle Politiche Sociali. Infatti a seguito dell'azzeramento dei finanziamenti registrati nel 2012 a causa delle ultime manovre economiche, la legge ha previsto uno stanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di 300 milioni di euro - quota alle Regioni - e di **275 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013**. Inoltre l'art. 1 comma 109 della legge ha stabilito che le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del piano straordinario di verifiche nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, siano destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

Nella **Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto concernente il riparto delle risorse assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013**. Pur nel prendere atto che la Legge di stabilità 2013 ha dato un segnale di controtendenza all'azzeramento dei fondi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito al Governo il grave problema dell'insufficienza complessiva delle risorse nel settore delle politiche sociali.

Con la **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – per l'anno 2014 sono stati stanziati **275 milioni** per il Fondo per le non autosufficienze e per persone affette da SLA e **75 milioni** per l'assistenza domiciliare a persone affette da disabilità

gravi e gravissime, incluse quelle affette da Sla. (Per un **totale di 350 milioni di euro**).

Nel merito la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013** aveva espresso la raccomandazione di integrare il Fondo di ulteriori 30 milioni di euro rispetto ai 250 milioni che erano previsti nel Decreto Legge, riportando il finanziamento almeno a quello del 2013.

Le Regioni in sede di **Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014** hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto che ha ripartito per l'anno 2014 alle Regioni ed alle Province autonome **340 mln di euro** con i medesimi criteri di riparto dell'anno passato. La Conferenza inoltre ha sottoposto al Governo, in relazione all'espressione delle intese sia su tale provvedimento che su quello inerente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2014, un documento approvato quale **Intesa Quadro per le Politiche Sociali**, nel quale sono state evidenziate alcune questioni fondamentali. In particolare: l'esigenza di avere una stabilità finanziaria almeno triennale e incrementale a partire dal 2014; un'organizzazione meno frazionata delle politiche sociali nei Dipartimenti di settore che porti altresì ad una confluenza delle risorse; la valorizzazione concreta di politiche integrate, anche con l'apporto di altri Ministeri ed il rafforzamento, nel rispetto dei modelli di governance delle Regioni, del confronto e del coinvolgimento delle Autonomie Locali.

## **FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

Il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito con la legge 248/2006 al quale era stata assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 integrati dalle leggi finanziarie che si sono susseguite.

Il finanziamento di tale fondo ha subito una notevole diminuzione nel corso degli anni. In particolare **per l'anno 2011** inizialmente per il fondo erano stati stanziati 25 milioni solo di competenza statale e considerato l'azzeramento delle risorse per le Regioni, nella riunione della **Conferenza del 13 ottobre 2011** è stata espressa **la mancata intesa**. Successivamente è stata trasmessa una nuova versione dello schema di decreto che ha previsto un riparto di 25 mln tra le Regioni, rispetto ai 100 milioni degli anni precedenti, su cui è stata siglata **l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012**, da destinare esclusivamente ad azioni in materia di servizi socio-educativi alla prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata per la componente sociale.

**Per il 2012** invece sono state reperite tra i residui degli esercizi finanziari precedenti, 45 mln per le Regioni e le Province autonome e 10,8 mln di competenza statale, tali risorse sono state ripartite tramite **intesa in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2012**.

Con riferimento al finanziamento per l'anno 2013, **la Conferenza della Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 26 settembre 2013**, ha espresso la mancata intesa, in quanto le risorse stanziare sul Fondo, pari a € 16.921.426,00, sono state per intero destinate alla realizzazione di interventi di competenza statale. In sede di Conferenza Unificata il punto è stato rinviato.

Successivamente le Regioni nella riunione della **Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013** hanno ribadito la mancata intesa.

Con la **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – per l'anno **2014** sono stati stanziati nella tabella C) € **20.916.000 per il Fondo famiglia**.

Le Regioni, in un documento approvato **dalla Conferenza il 14 novembre 2013**, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza Unificata sul Ddl stabilità, hanno evidenziato che tale finanziamento non avrà alcuna ricaduta su Regioni e Autonomie locali, poiché come avvenuto nel 2013, sarà utilizzato solo per interventi a livello centrale. Pertanto le Regioni, in sede di Conferenza Unificata, hanno rappresentato al Governo la necessità di incrementare il Fondo di almeno 100 milioni, per riprendere gli interventi a favore dei nidi e della prima infanzia. Il finanziamento in tabella C) è però rimasto invariato ( 20 milioni di euro).

## **FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI**

Con la legge 248/2006 è stato istituito anche il fondo per le politiche giovanili che viene ripartito tra le Regioni tramite DPCM. L'iniziale stanziamento per le Regioni pari a 60 milioni di euro è sceso a **37 milioni per il 2010 (intesa in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010)** per essere poi totalmente azzerato nel 2011.

Fino al 2010 le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, erano disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ). Nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 luglio 2011** è stata modificata l'intesa siglata il 7 ottobre 2010, prevedendo in **alternativa all'APQ**, nei casi in cui gli interventi regionali non coinvolgano l'utilizzo di

risorse FAS, l'Accordo annuale fra il Dipartimento della Gioventù e la singola Regione.

Nella **Conferenza Unificata del 17 ottobre 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa sul riparto del Fondo politiche giovanili per l'anno 2013. Il totale del Fondo per il 2013 ammonta a € **5.278.000 di cui il 62,49% (€ 3.298.447,16)** è stato ripartito tra le **Regioni**.

Nella tabella C) della **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014-** è stato previsto uno stanziamento per il 2014 pari a € **16.772.000**.

### **FONDO PARI OPPORTUNITA'**

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito nel 2006 dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, successivamente incrementata.

Il Fondo è stato poi incrementato con la Legge Finanziaria 2007 di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il 12 maggio 2009 il Ministro per le Pari Opportunità, visto il parere favorevole della **Conferenza Unificata del 29 aprile 2009**, con proprio decreto ha stabilito il riparto per l'anno 2009 delle risorse.

Le finalità individuate sono:

- a. Interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
- b. Iniziative di contrasto dei fenomeni di tratta e grave sfruttamento
- c. Politiche a favore delle pari opportunità di genere
- d. Politiche a favore dei diritti delle persone e pari opportunità per tutti
- e. Campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione

In riferimento alla finalità a) Interventi per favorire la **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in data 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Unificata** è stata siglata l'intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per un importo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2009. La quota parte del Fondo complessivamente destinata a finanziare le attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita dall'Intesa in € 38.720.000 (96,8%, delle risorse complessive) ed è stata ripartita applicando i seguenti criteri:

- a) popolazione residente tra 0 e 3 anni (peso 50%);
- b) tasso di occupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 20%);
- c) tasso di disoccupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 15%);
- d) % madri che hanno usufruito di congedi parentali (dato aggregato per circoscrizione geografica).

Non risultano risorse per le pari opportunità per gli anni 2010 e 2011.

Successivamente con **l'intesa del 25 ottobre 2012**, in sede di Conferenza Unificata, sono stati ripartiti tra le Regioni 15 mln di euro in relazione alla conciliazione tempi di vita e di lavoro **per l'anno 2012**.

Con riferimento alle risorse stanziare per l'anno 2013, si evidenzia che con **decreto interministeriale del 15 aprile 2013** è stata approvata la convenzione che istituisce la Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità" del Fondo centrale di Garanzia per le PMI, di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una dotazione di 20 milioni di euro, di cui **10 milioni a valere sul Fondo per le Pari opportunità** e 10 milioni sul Fondo centrale di Garanzia.

Successivamente, nella tabella C) della **Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014** – sono stati stanziati, per l'anno **2014**, **€ 14.403.000 per il Fondo per le pari opportunità a cui si aggiungono € 7.000.000 per l'assistenza ed il sostegno alle donne vittime di violenza**.

Da ultimo, la **Legge 21 febbraio 2014, n. 9** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, ha disposto che: "Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a **20 milioni di euro** a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - **Dipartimento per le pari opportunità**» istituita presso il medesimo Fondo".

## **FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

Con la Legge 135/12 – Spending Review – al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza Nord Africa è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il **Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2012.**

Tali risorse sono state ripartite con un DM agli Enti locali che hanno provveduto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Su tale decreto le Regioni hanno espresso parere favorevole in sede di **Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012.**

La medesima Legge 135/12 ha previsto inoltre che con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza Unificata, si provvede annualmente alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Non essendoci alcuna disposizione legislativa, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati, il finanziamento per il 2013 è stato assicurato devolvendo 5 milioni di euro provenienti dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2013.

Nel merito nella **Conferenza Unificata del 7 novembre 2013** le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di DM di riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2013.

Successivamente la Legge 137/2013 – c.d. Manovrina - ha **incrementato la dotazione del Fondo per l'anno 2013 di 20 milioni di euro.**

Nel merito, le Regioni nella **Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014** hanno espresso parere favorevole al testo concordato in sede tecnica sullo schema di decreto di riparto delle risorse finanziarie aggiuntive destinate al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per l'anno 2013.

La Legge 147/2013 – Legge di stabilità 2014 - ha successivamente previsto **uno stanziamento di 40 milioni per il 2014 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.** Nel merito la **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013**, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza Unificata sul Ddl stabilità, ha approvato un emendamento relativo

all'incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 del Fondo minori stranieri non accompagnati. L'emendamento è stato in parte accolto in quanto lo stanziamento è pari a 40 milioni.

Si evidenzia che la Conferenza ha ribadito al Governo "Letta" la necessità di istituire un unico Fondo superando la frammentarietà dei finanziamenti al fine di fermare lo smantellamento dei servizi sociali e prevedere la confluenza delle risorse, spesso disarticolate e irrisorie, che risponda ad un'esigenza di una programmazione regionale organica e strutturata sul territorio.

Da ultimo la suddetta richiesta è stata rinnovata al Governo "Renzi", insediatosi il 22 febbraio 2014, sottolineando la necessità di prevedere risorse incrementali con certezza almeno triennale, accanto ad una unicità di interlocuzione per una "politica organica" degli interventi sociali.

**Le tabelle conclusive del dossier riportano i finanziamenti dei Fondi più rilevanti nel sociale.**

*Marzo 2014*

**Intese in Conferenza Unificata dei  
Fondi Nazionali per le Politiche Sociali**



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**OGGETTO: Intesa sulla proposta di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'art.59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni. Anno finanziario 2004.**

**Repertorio Atti n.740cu del 20 maggio 2004**

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 20 maggio 2004:

**VISTO** l'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

**VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

**VISTO** l'articolo 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n.289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2003*)", il quale dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato degli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo;

**VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, che dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la legge 24 dicembre 2003, n.350, che, all'articolo 3, comma 101, stabilisce che, nei limiti delle risorse allo scopo destinate, lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale; all'articolo 3 comma 116 dispone che l'incremento della dotazione del Fondo in questione, recato dall'articolo 21, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.326, per una somma pari a 232 milioni di euro per l'anno 2004, è destinato alle seguenti finalità:

- a) politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
- b) abbattimento delle barriere architettoniche, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
- d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.

**VISTA** la proposta di decreto in oggetto, trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 19 maggio u.s., con il quale si propone la ripartizione della somma complessiva di euro 1.884.346.940,00 per il corrente anno, di cui alle Tabelle 1,2,3,4,5,6,7 e 8 allegate allo schema di decreto e parte integrante dello stesso;

**CONSIDERATO** che, in sede tecnica il 19 maggio u.s., i rappresentanti regionali e dell'ANCI, anche a nome dell'UPI e dell'UNCEM, hanno espresso avviso favorevole all'intesa sulla proposta di decreto in oggetto, cui sono state apportate, nella medesima sede, su richiesta dei rappresentanti regionali, le seguenti modifiche:

**1) Nelle premesse: alla pagina 4**

- sostituire il secondo capoverso con il seguente: " **RITENUTO** pertanto, che le risorse destinate alle finalità, enunciate dall'articolo 3, comma 116 della legge finanziaria per il 2004, concorrono alla realizzazione degli interventi di politica sociale di cui alla legge 328/2000";

- al terzo capoverso **TENUTO CONTO** dopo la parola "ricerca", sopprimere la seguente: "scientifica" e dopo la parola "nonché" sopprimere le seguenti: "per i servizi per";



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

## **2) ALL'ARTICOLO 2**

- al primo comma, dopo il numero "7" aggiungere "e 8"; alla Tab.5) dopo la parola "Regioni" aggiungere le seguenti " e Province Autonome";

**CONSIDERATO** che i rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze hanno dichiarato di condividere tali modifiche ;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso l'intesa sulla proposta di decreto in oggetto, in considerazione dell'accoglimento, in sede tecnica, degli emendamenti presentati e che hanno evidenziato, in merito alle finalità delle risorse di cui all'articolo 3, comma 116 legge 24 dicembre 2003, n.350, che tali finalizzazioni si ritengono indicative nell'ambito dell'intervento delle politiche sociali;

**CONSIDERATO** che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso l'intesa sulla proposta di decreto in oggetto;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

## **ESPRIME INTESA**

nei termini di cui in premessa sulla proposta di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'art.59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, per l'anno finanziario 2004, trasmessa con nota del 19 maggio 2004 che, allegata al presente atto sub A), ne costituisce parte integrante.

Il Segretario  
f.to Carpino

Il Presidente  
f.to La Loggia



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80 - comma 17 - della legge n. 388 del 2000 (*legge finanziaria 2001*);
- VISTO** l'articolo 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

- VISTO** l'articolo 91, comma 1, della indicata legge finanziaria per l'anno 2003, il quale dispone che, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il fondo di rotazione per il finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione nei luoghi di lavoro, di servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- VISTO** il successivo comma 5 del medesimo articolo 91, il quale stabilisce che per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziare sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto fondo di rotazione nell'ambito del menzionato fondo nazionale per le politiche sociali;
- VISTA** il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";
- VISTO** l'articolo 21, comma 6, dell'indicato decreto legge n. 269, il quale stabilisce che per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004;
- VISTA** la legge del 24 dicembre 2003, n. 351 recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006";
- VISTA** la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2004)";



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTO** l'articolo 3, comma 83, della legge finanziaria per il 2004, il quale inserisce dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 l'articolo 6 bis "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga" prevedendo che siano trasferite le risorse finanziarie connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 3, comma 86, della legge finanziaria per il 2004, il quale indica che all'attuazione dei commi 83 e 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- RITENUTA** pertanto, la necessità di dover individuare le risorse finanziarie da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'applicazione del succitato articolo 3, comma 86;
- VISTO** l'articolo 3, comma 101, della legge finanziaria per il 2004, il quale stabilisce che nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro;
- VISTO** l'articolo 3, comma 103, della legge finanziaria per il 2004, il quale stabilisce che con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 101 e 102 del medesimo articolo;
- VISTO** il successivo comma 116 del medesimo articolo 3, il quale indica che l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:
- a) politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
- d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro;

**RITENUTO** pertanto, che le risorse destinate alle finalizzazioni, enunciate all'articolo 3, comma 116 della legge finanziaria per il 2004, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di politica sociale di cui ai piani previsti all'articolo 4 comma 4 della legge 328/2000;

**TENUTO CONTO** che successivamente al presente riparto saranno definiti gli accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e le regioni per l'adozione degli interventi relativi ai servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché per i servizi per le scuole dell'infanzia;

**VISTO** l'articolo 96, comma 1 della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato" le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che istituisce il Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché dei micro - nidi nei luoghi di lavoro;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse del fondo per gli asili nido per l'anno finanziario 2003;

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 2003 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale, nei limiti di cui in motivazione, dell'articolo 70, commi 1, 3, e 8 della legge 448 del 2001, sottolinea, comunque, "la particolare rilevanza sociale del servizio degli asili - nido, relativo a prestazioni che richiedono continuità di erogazione in relazione ai diritti costituzionali implicati, comporta peraltro che restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti";



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- RITENUTA** pertanto, la necessità di assegnare alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano le risorse del fondo per gli asili nido in conformità con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 2003 che prevede che lo Stato possa erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione;
- CONSIDERATO** che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2003 ulteriori risorse per complessivi € 68.000.000 sul capitolo 2506 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali";
- CONSIDERATO** che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940 sul capitolo 2503 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali" a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge 53 del 2000 (art. 19 e 20);
- CONSIDERATO** che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000 sul capitolo 2800 "Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d. R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali";
- CONSIDERATO** pertanto, che la somma complessiva da ripartire nel 2004 ammonta a complessivi € 1.884.346.940,00.  
La somma di € 1.734.346.940,00 è afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali come di seguito specificato:
- € 1.657.033.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 "Fondo per le politiche sociali", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C. d. R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali" (U.P.B. 3.1.5.1);
  - € 68.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul capitolo 2506 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali" (U.P.B. 3.1.2.30.);

- € 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 2503 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali" (U.P.B. 3.1.2.30);
- € 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 2800 "Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali" (U.P.B. 3.1.2.33);

La somma di € 150.000.000,00 è afferente al fondo per gli asili nido ed è presente in bilancio al capitolo 1771 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 "Politiche Sociali e previdenziali" (U.P.B. 3.1.2.2.);

**RITENUTO** pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.884.346.940,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

**ACQUISITA** in data 2004 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

**DECRETA:**

**Art. 1**

1. Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2004, ammontano a € 1.734.346.940,00.
2. Le risorse di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ammontano a € 150.000.000,00 e sono trasferite alle regioni e alle province autonome senza vincolo di destinazione.
3. Le risorse di cui al comma 1 e al comma 2, per un totale complessivo di € 1.884.346.940,00, sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

1. Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€	808.630.000,00
2. Somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	1.000.000.000,00
3. Somme destinate ai Comuni	€	44.466.939,00
4. Somme destinate al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga	€	14.000.000,00
5. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per interventi di carattere sociale	€	<u>17.250.001,00</u>
<b>Totale</b>	€	<b>1.884.346.940,00</b>

**Art. 2**

1. Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:
  - Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2004;
  - Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e onere pregresso;
  - Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2003;
  - Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali attribuito con le risorse di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e senza vincolo di destinazione;
  - Tab. 5) Totale delle risorse assegnate alle regioni;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- Tab. 6) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge 285 del 1997 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ripartito come nell'anno 2003;
- Tab. 7) Fondo da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione dell'articolo 3, comma 86, legge finanziaria per l'anno 2004;
- Tab. 8) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi. In tale fondo sono ricomprese le risorse afferenti al reddito di ultima istanza, quantificate in euro 1.700.000, che verranno ripartite dopo l'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 103 della legge finanziaria per il 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, lì

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI**

**Riparto generale delle risorse finanziarie per l'anno 2004**

<b>Totale delle risorse finanziarie da ripartire</b>		<b>€ 1.884.346.940</b>
<b><u>Risorse destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</u></b>		<b>€ 808.630.000</b>
<b>Tipologia intervento</b>		
Finanziamento degli interventi costituenti diritti esigibili		
<b><u>Risorse destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano</u></b>		<b>€ 1.000.000.000</b>
(di cui euro 150.000.000 del fondo assi nido previsto dall'art. 70, legge n. 448 del 2001)		
<b><u>Risorse destinate ai Comuni</u></b>		<b>€ 44.466.939</b>
<b>Tipologia intervento</b>		
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge 285 del 1997		
<b><u>Risorse destinate al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga</u></b>		<b>€ 14.000.000</b>
<b><u>Risorse destinate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali</u></b>		<b>€ 17.250.001</b>

### Risorse destinate all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 65 - Assegni ai nuclei familiari ecc.	€ 366.000.000
Art. 66 - Assegni di maternità ecc.	€ 275.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	€ 61.000.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 39 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major	€ 3.630.000
<b>Totale onere pregresso</b>	<b>€ 103.000.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 808.630.000</b>

**Risorse del FNPS destinate alle Regioni e province autonome**  
(Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2003)

REGIONI	%	Risorse Indistinte 2004	Politiche in favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità*	Politiche per la famiglia in particolare per anziani disabili (lett. A)	Abbattimento barriere architettoniche (lett. B)	Inclusione scolastica alunni portatori di handicap (lett. C)	Servizi prima infanzia e scuole per l'infanzia (lett. D)	Totale risorse trasferite
Abruzzo	2,45%	11.754.965	4.251.181	1.715.820	490.234	980.468	1.642.284	20.834.953
Basilicata	1,23%	5.900.755	2.134.007	861.307	246.088	492.175	824.394	10.458.724
Calabria	4,11%	19.721.224	7.132.177	2.878.619	822.463	1.644.925	2.755.249	34.954.657
Campania	9,98%	47.874.591	17.313.836	6.988.040	1.996.583	3.993.165	6.688.552	84.854.766
Emilia Romagna	7,05%	33.827.577	12.233.736	4.937.660	1.410.760	2.821.520	4.726.046	59.957.300
Friuli Ven. Giulia	2,19%	10.519.027	3.804.204	1.535.415	438.690	877.380	1.469.612	18.644.328
Lazio	8,50%	41.244.649	14.916.119	6.020.297	1.720.085	3.440.170	5.762.284	73.103.603
Liguria	3,02%	14.479.007	5.236.330	2.113.436	603.839	1.207.678	2.022.860	25.663.149
Lombardia	14,15%	67.857.106	24.540.510	9.904.798	2.829.942	5.659.885	9.480.307	120.272.552
Marche	2,68%	12.830.377	4.640.103	1.872.793	535.084	1.070.167	1.792.530	22.741.054
Molise	0,80%	3.825.322	1.383.427	558.365	159.533	319.066	534.435	6.780.148
P.A. di Bolzano	0,82%	3.949.914	1.428.486	576.551	164.729	329.458	551.842	7.000.980
P.A. di Trento	0,84%	4.048.387	1.464.098	590.925	168.836	337.671	565.600	7.175.516
Piemonte	7,18%	34.438.354	12.454.624	5.026.812	1.436.232	2.872.464	4.811.377	61.938.864
Puglia	6,98%	33.458.850	12.100.386	4.883.838	1.395.382	2.790.765	4.674.531	59.303.753
Sardegna	2,96%	14.197.079	5.134.371	2.072.284	592.081	1.184.162	1.983.472	25.163.448
Sicilia	9,19%	44.050.176	15.930.737	6.429.807	1.837.088	3.674.175	6.154.244	78.076.227
Toscana	6,55%	31.433.567	11.367.943	4.586.217	1.310.919	2.621.838	4.391.579	55.714.063
Umbria	1,64%	7.873.075	2.947.296	1.149.198	328.342	656.684	1.099.946	13.954.542
Valle d'Aosta	0,29%	1.384.088	500.555	202.029	57.723	115.445	193.371	2.453.210
Veneto	7,28%	34.897.213	12.620.570	5.093.790	1.455.369	2.910.737	4.875.485	61.863.163
<b>TOTALI</b>	<b>100%</b>	<b>€ 479.565.306</b>	<b>€ 173.434.694</b>	<b>€ 70.000.000</b>	<b>€ 20.000.000</b>	<b>€ 40.000.000</b>	<b>€ 67.000.000</b>	<b>€ 850.000.000</b>

### Risorse del fondo asili nido destinate alle Regioni e province autonome

#### senza vincolo di destinazione

(Le risorse sono state ripartite con le percentuali utilizzate nell'anno 2003 per il riparto del FNPS)

REGIONI	%	Risorse fondo asili nido 2004
Abruzzo	2,45%	3.676.756
Basilicata	1,23%	1.845.657
Calabria	4,11%	6.168.469
Campania	9,98%	14.974.371
Emilia Romagna	7,05%	10.580.700
Friuli Ven. Giulia	2,19%	3.290.175
Lazio	8,60%	12.900.636
Liguria	3,02%	4.528.791
Lombardia	14,15%	21.224.568
Marche	2,68%	4.013.127
Molise	0,80%	1.196.497
P.A. di Bolzano	0,82%	1.235.467
P.A. di Trento	0,84%	1.266.268
Piemonte	7,18%	10.771.741
Puglia	6,98%	10.465.368
Sardegna	2,96%	4.440.609
Sicilia	9,19%	13.778.158
Toscana	6,55%	9.831.893
Umbria	1,64%	2.462.566
Valle d'Aosta	0,29%	432.919
Veneto	7,28%	10.915.264
<b>TOTALI</b>	<b>100%</b>	<b>€ 150.000.000</b>

**Risorse destinate alle Regioni e province autonome**  
(Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2003)

REGIONI	%	Risorse FNPS 2004	Risorse fondo asili nido 2004	Totale risorse indistinte 2004
Abruzzo	2,45%	20.834.953	3.676.756	24.511.709
Basilicata	1,23%	10.458.724	1.845.657	12.304.382
Calabria	4,11%	34.954.657	6.168.469	41.123.125
Campania	9,98%	84.854.766	14.974.371	99.829.137
Emilia Romagna	7,05%	59.957.300	10.580.700	70.538.000
Friuli Ven. Giulia	2,19%	18.644.328	3.290.175	21.934.503
Lazio	8,60%	73.103.603	12.900.636	86.004.238
Liguria	3,02%	25.663.149	4.528.791	30.191.940
Lombardia	14,15%	120.272.552	21.224.568	141.497.120
Marche	2,68%	22.741.054	4.013.127	26.754.182
Molise	0,80%	6.780.148	1.196.497	7.976.645
P.A. di Bolzano	0,82%	7.000.980	1.235.467	8.236.448
P.A. di Trento	0,84%	7.175.516	1.266.268	8.441.784
Piemonte	7,18%	61.039.864	10.771.741	71.811.604
Puglia	6,98%	59.303.753	10.465.368	69.769.121
Sardegna	2,96%	25.163.448	4.440.609	29.604.057
Sicilia	9,19%	78.076.227	13.778.158	91.854.385
Toscana	6,55%	55.714.063	9.831.893	65.545.957
Umbria	1,64%	13.954.542	2.462.566	16.417.108
Valle d'Aosta	0,29%	2.453.210	432.919	2.886.130
Veneto	7,28%	61.853.163	10.915.264	72.768.427
<b>TOTALI</b>	<b>100%</b>	<b>€ 850.000.000</b>	<b>€ 150.000.000</b>	<b>€ 1.000.000.000</b>

**Risorse destinate ai Comuni**  
*( Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2003 )*

COMUNI	IMPORTI 2004
VENEZIA	844.066
MILANO	4.398.455
TORINO	3.121.291
GENOVA	2.131.404
BOLOGNA	1.036.835
FIRENZE	1.328.456
ROMA	9.650.449
NAPOLI	7.238.648
BARI	1.930.891
BRINDISI	959.388
TARANTO	1.501.912
REGGIO CALABRIA	1.745.163
CATANIA	2.386.538
PALERMO	5.014.249
CAGLIARI	1.179.194
<b>TOTALI</b>	<b>€ 44.466.939</b>

**Risorse destinate al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga**

Tipologia intervento	
Risorse da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga	€ 14.000.000

**Risorse destinate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Tipologia Intervento	
Risorse indistinte attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di cui 1.700.000 euro da destinare al reddito di ultima istanza)	€ 17.250.001



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla proposta di riparto del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2005, elaborata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

Rep. n. 866/ev. del 14 luglio 2005

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

**Nella seduta odierna del 14 luglio 2005:**

**VISTO** l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

**VISTO** l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

**VISTO** l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato degli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo;

**VISTO** il comma 2 del medesimo art. 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che reca le risorse destinate al Fondo per le politiche sociali per l'anno 2005;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la richiesta formalizzata il 9 marzo 2005 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con la quale era stata sollecitata la ripartizione delle risorse del citato Fondo per l'anno 2005;

**VISTA** la nota del 17 marzo 2005, con la quale il Presidente di questa Conferenza ha informato della predetta richiesta delle Regioni il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;

**CONSIDERATO** che nella seduta di questa Conferenza del 30 giugno 2005 i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel ribadire l'urgenza di procedere al riparto del Fondo in questione nella stessa entità dell'anno 2004, incrementata del 2%, come da impegni assunti dal Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, hanno formalizzato un documento, allegato al verbale della seduta stessa;

**VISTA** la proposta di riparto delle risorse del Fondo, nel testo trasmesso il 5 luglio 2005 ed elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**CONSIDERATI** gli esiti della sede tecnica del 7 luglio 2005, nel corso della quale i Rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, hanno concordato con i Rappresentanti dei Ministeri del lavoro e dell'economia di apportare alla proposta una modifica, contestualmente ribadendo quanto formalizzato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella citata seduta di questa Conferenza del 30 giugno 2005;

**VISTA** la nuova stesura della proposta di riparto delle risorse del Fondo per le politiche sociali, nel testo trasmesso il 7 luglio 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale risulta recepita la modifica concordata tra le Amministrazioni centrali interessate e le Autonomie regionali e locali;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e i Rappresentanti delle Autonomie locali hanno espresso il loro assenso sulla proposta di riparto ai fini del perfezionamento dell'intesa, confermando la richiesta di aumentare la dotazione del Fondo nella stessa entità dell'anno 2004, incrementata del 2%, in ordine alla quale richiamano l'impegno già assunto in tal senso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'economia ha fatto osservare che la proposta in esame è in tutto aderente alle disponibilità finanziarie recate a favore del Fondo per le politiche sociali nella legge finanziaria 2005 e che il perfezionamento della presente intesa prescinde dal confronto sulle richieste regionali in ordine alle quali, stante l'attuale quadro normativo, il Ministero dell'economia non può aderire;

**RILEVATO** che la richiesta di aumento del Fondo nei termini di cui sopra, sarà esaminata nella prossima seduta, al fine di acquisire le determinazioni del Governo;

**ESPRIME INTESA**

sulla proposta di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, nel testo trasmesso dal Ministro del lavoro e delle politiche, con nota del 7 luglio 2005.

IL SEGRETARIO  
Dott. Riccardo Carpino

*Riccardo Carpino*



IL PRESIDENTE  
Sen. Prof. Enrico La Loggia

*Enrico La Loggia*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE  
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI  
E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio "sanità e politiche sociali"

Prot. n. 3332/05/4.2.13/CU

Codice Sito: 3261

Roma, 5 LUG. 2005

Al Presidente della Conferenza delle  
Regioni e delle Province Autonome  
c/o CINSEDO

Al Presidente della Regione Veneto  
Coordinatore Commissione servizi sociali  
FIRENZE

Al Presidente della Regione Valle  
D'Aosta Coordinatore Vicario  
Commissione servizi sociali  
AOSTA

A tutti i Presidenti delle Regioni  
e delle Province autonome  
Uffici di Gabinetto  
LORO SEDI

**Oggetto:** Proposta di riparto Fondo Politiche Sociali - Anno 2005.

A seguito della riunione tecnica del 7 luglio 2005, si trasmette in allegato, la nuova proposta trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 7 luglio 2005, contenente le modifiche concordate nella sede tecnica.

Il Direttore  
Riccardo Carpio





*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80 – comma 17 – della legge n. 388 del 2000 (*legge finanziaria 2001*);
- VISTO** l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 312 recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (*legge finanziaria 2005*)";

**CONSIDERATO** che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 423 del 16 dicembre 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge concernenti specifici vincoli di destinazione nell'utilizzo delle risorse da destinare alle Regioni;

**CONSIDERATO** che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2004 ulteriori risorse per complessivi € 105.000.000,00 sul capitolo 3535 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";

**CONSIDERATO** che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc." iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale", a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge 53 del 2000 (artt. 19 e 20);

**CONSIDERATO** che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000,00 sul capitolo 3537 "Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

politiche sociali – C.d.R. n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale”;

**VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 112 della già citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000,00;

**VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 153 e 154 della già citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce, nell'ambito del fondo nazionale per le politiche sociali, per l'ammontare di euro 500.000,00, un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili, prevedendo di destinare il 70 per cento della quota al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani con sede in Roma ed il restante 30 per cento tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio;

**CONSIDERATO** pertanto, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2005 ammonta a complessivi € 1.308.080.940,00 di cui:

- € 1.193.767.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 “Fondo da ripartire per le politiche sociali”, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C. d. R. n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B. 7.1.5.2);
- € 105.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 “Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B. 7.1.2.6);
- € 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 “Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B.7.1.2.6);
- € 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 “Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale" (U.P.B. 7.1.2.7);

- RITENUTO** pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.308.080.940,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;
- ACQUISITA** in data                      l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

**DECRETA**

**Art. 1**

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2005, ammontanti nel complesso a € 1.308.080.940,00 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€	<b>706.630.000,00</b>
2. Somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	<b>518.000.000,00</b>
3. Somme destinate ai Comuni	€	<b>44.466.940,00</b>
4. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per interventi di carattere sociale	€	<b>38.984.000,00</b>
		<hr/> <hr/>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>1.308.080.940,00</b>



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Art. 2**

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, e 5 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

- **Tab. 1)** Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2005;
- **Tab. 2)** Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;
- **Tab. 3)** Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2004;
- **Tab. 4)** Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge 285 del 1997 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ripartito come nell'anno 2004;
- **Tab. 5)** Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE  
POLITICHE SOCIALI

**Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2005**

<b>Totale delle risorse finanziarie da ripartire</b>	<b>€ 1.308.080.940</b>
<b>Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</b>	<b>€ 706.630.000</b>
<b>Tipologia Intervento</b>	
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	
<b>Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano</b>	<b>€ 518.000.000</b>
<b>Fondi destinati ai Comuni</b>	<b>€ 44.466.940</b>
<b>Tipologia Intervento</b>	
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge 285 del 1997	
<b>Fondi destinati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali</b>	<b>€ 38.984.000</b>

**Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale**

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
<b>Legge 23 dicembre 1998, n. 448</b>	
Art. 65 - Assegni ai nuclei familiari ecc.	€ 344.000.000
Art. 66 - Assegni di maternità ecc.	€ 253.000.000
<b>Legge 5 febbraio 1992, n. 104</b>	
Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	€ 106.000.000
<b>Legge 28 dicembre 2001, n. 448</b>	
Art. 39 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major	€ 3.630.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 706.630.000</b>

**Risorse destinate alle Regioni e province autonome**

(Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2004)

REGIONI	%	Totale risorse indistinte 2005
Abruzzo	2,45%	12.697.065
Basilicata	1,23%	6.373.670
Calabria	4,11%	21.301.779
Campania	9,98%	51.711.493
Emilia Romagna	7,05%	36.538.684
Friuli Ven. Giulia	2,19%	11.362.073
Lazio	8,60%	44.550.195
Liguria	3,02%	15.639.425
Lombardia	14,15%	73.295.508
Marche	2,68%	13.858.666
Molise	0,80%	4.131.902
P.A. di Bolzano	0,82%	4.266.480
P.A. di Trento	0,84%	4.372.844
Piemonte	7,18%	37.198.411
Puglia	6,98%	36.140.405
Sardegna	2,96%	15.334.902
Sicilia	9,19%	47.580.571
Toscana	6,55%	33.952.805
Umbria	1,64%	8.504.062
Valle d'Aosta	0,29%	1.495.015
Veneto	7,28%	37.694.045
<b>TOTALI</b>	<b>100%</b>	<b>518.000.000</b>



**Risorse destinate ai Comuni**  
*(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2004)*

COMUNI	IMPORTI 2005
VENEZIA	844.067
MILANO	4.398.455
TORINO	3.121.291
GENOVA	2.131.404
BOLOGNA	1.036.835
FIRENZE	1.328.456
ROMA	9.650.449
NAPOLI	7.238.648
BARI	1.930.891
BRINDISI	959.388
TARANTO	1.501.912
REGGIO CALABRIA	1.745.163
CATANIA	2.386.538
PALERMO	5.014.249
CAGLIARI	1.179.194
<b>TOTALI</b>	<b>€ 44.466.940</b>

**Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

Tipologia intervento	
Risorse indistinte attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 38.984.000



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla proposta di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006, del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

Rep. n. *965/06* del *27 luglio 2006*

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

**Nella odierna seduta del 27 luglio 2006:**

**VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

**VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

**VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi comunque finanziati a carico del Fondo medesimo;

**VISTO** il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233 concernente, tra l'altro, l'istituzione del Ministero della solidarietà sociale;

**VISTO** l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di contrasto all'evasione fiscale" che prevede che la dotazione del fondo per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008;

**VISTA** la nota in data 26 luglio 2006 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha inviato uno schema di decreto (Allegato sub A) concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche

*g*  
*8*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

sociali per l'anno 2006 ed ha comunicato di aver acquisito sullo schema medesimo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti delle Autonomie locali hanno espresso il loro assenso sulla proposta di riparto ai fini del perfezionamento dell'intesa, ribadendo la richiesta di integrare il fondo con la prossima legge finanziaria;

**RILEVATO** che il Ministro della solidarietà sociale ha condiviso con le Regioni e le Autonomie locali l'esigenza di un ripristino della dotazione finanziaria del fondo in oggetto nella misura di 1 miliardo di euro;

**ESPRIME INTESA**

sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006, nel testo trasmesso dal Ministero della solidarietà sociale di cui all'Allegato sub A.

IL SEGRETARIO  
Dott. Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE  
On.le Prof. Linda Lanzillotta






*Il Ministro della Solidarietà Sociale*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80 – comma 17 – della legge n. 388 del 2000 (*legge finanziaria 2001*);
- VISTO** l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede

 1  




*Al Ministro della Solidarietà Sociale*

*di concerto con*

*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

- VISTA** la legge 23 Dicembre 2005, n. 267 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008";
- VISTA** la legge 23 Dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2006*)";
- VISTO** l'articolo 1 comma 52 della predetta legge n. 266/2005, in base al quale le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979 n. 384;
- VISTO** il successivo comma 63 del suddetto articolo 1, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- VISTA** la legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006 del decreto legge n. 181 del 18 Maggio 2006 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministri" che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;
- VISTO** l'articolo 18, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" che prevede un'integrazione di € 300 milioni annui per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;
- CONSIDERATO** che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 448 del 1998 risultano presenti €

*Per*  2



*Il Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

105.000.000,00 sul capitolo 3535 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";

**CONSIDERATO** che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 e € 37.829.000 sul capitolo 3525 iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";

**CONSIDERATO** che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000,00 sul capitolo 3537 "Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";

**VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 112 della già citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000,00;

**CONSIDERATO** pertanto, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2006 ammonta a complessivi € 1.624.922.940,00 di cui:

- € 1.149.000.000,00 così come risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale" (U.P.B. 7.1.5.2) a seguito della legge 11 marzo 2006 n. 81;
- € 105.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale" (U.P.B. 7.1.2.6);
- € 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc" iscritto nello stato di previsione

*[Handwritten signature]* 3



*Il Ministro della Solidarietà Sociale*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B.7.1.2.6);
- € 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 “Somma da erogare per la corresponsione dell’indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B. 7.1.2.7);
  - € 37.829.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3525 “Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B.7.1.2.3);
  - € 300.000.000,00 somme derivanti dall’articolo 18 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”;
  - € 23.780.000,00 somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 63 della legge 23 Dicembre 2005, n. 266 e destinate al Fondo nazionale per le politiche sociali con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 023072 del 25 luglio 2006 ;


**RITENUTO** pertanto opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.624.922.940 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

**ACQUISITA** in data ..... l’intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

## DECRETA

### Art. 1

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2006, ammontanti nel complesso a € 1.624.922.940 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

  
4



*Il Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

1. Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€	755.429.000,00
2. Somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	775.000.000,00
3. Somme destinate ai Comuni	€	44.466.940,00
4. Somme attribuite al Ministero della solidarietà sociale per interventi di carattere sociale	€	50.027.000,00
<b>Totale</b>		<b>€ 1.624.922.940,00</b>

**Art. 2**

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, e 5 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2006;
- Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e onere pregresso;
- Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2005;
- Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge 285 del 1997 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ripartito come nell'anno 2005;
- Tab. 5) Fondo per gli interventi a carico del Ministero della solidarietà sociale per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi.



*Il Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Art. 3**

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo stesso.

A tal fine le Regioni e le province autonome comunicano al Ministero della solidarietà sociale, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO  
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

*PL*  
6

## Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2006

<b>Totale delle risorse finanziarie da ripartire</b>	<b>€ 1.624.922.940</b>
<b>Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</b>	<b>€ 755.429.000</b>
<b>Tipologia Intervento</b>	
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	
<b>Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano</b>	<b>€ 775.000.000</b>
<b>Fondi destinati ai Comuni</b>	<b>€ 44.466.940</b>
<b>Tipologia Intervento</b>	
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge n. 285 del 1997	
<b>Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale</b>	<b>€ 50.027.000</b>

per  
26/7/06  
54



### Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448	€ 326.000.000
Art. 65 - Assegni ai nuclei familiari ecc.	€ 240.000.000
Art. 66 - Assegni di maternità ecc.	€ 148.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104	€ 3.600.000
Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	€ 37.829.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	
Art. 39 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major	
Oneri pregressi	
Artt. 19 e 20 Legge 8 marzo 2000, n. 53, Art. 33 Legge 5 febbraio 1992, n. 104	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 755.429.000</b>

26/2/06  
p. et.

**Risorse destinate alle Regioni e province autonome**

(Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2005)

REGIONI	%	Totale risorse indistinte 2006
Abruzzo	2,45%	18.996.574,43
Basilicata	1,23%	9.535.895,85
Calabria	4,11%	31.870.422,11
Campania	9,98%	77.367.581,12
Emilia Romagna	7,05%	54.666.949,83
Friuli Ven. Giulia	2,19%	16.999.239,88
Lazio	8,60%	66.653.284,72
Liguria	3,02%	23.398.753,47
Lombardia	14,15%	109.660.267,67
Marche	2,68%	20.734.490,83
Molise	0,80%	6.181.900,10
P. A. di Bolzano	0,82%	6.383.246,84
P. A. di Trento	0,84%	6.542.382,36
Piemonte	7,18%	55.653.993,26
Puglia	6,98%	54.071.068,73
Sardegna	2,96%	22.943.144,18
Sicilia	9,19%	71.187.148,17
Toscana	6,55%	50.798.116,30
Umbria	1,64%	12.723.258,58
Valle d'Aosta	0,29%	2.236.750,47
Veneto	7,28%	56.395.531,07
<b>TOTALI</b>	<b>100%</b>	<b>€ 775.000.000,00</b>

26/7/06  
P. Corti

*Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale*

*Ministero della solidarietà sociale -*



### Risorse destinate ai Comuni

(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2005)

COMUNI	IMPORTI 2006
VENEZIA	844.067,00
MILANO	4.398.455,00
TORINO	3.121.291,00
GENOVA	2.131.404,00
BOLOGNA	1.036.835,00
FIRENZE	1.328.456,00
ROMA	9.650.449,00
NAPOLI	7.238.648,00
BARI	1.930.891,00
BRINDISI	959.388,00
TARANTO	1.501.912,00
REGGIO CALABRIA	1.745.163,00
CATANIA	2.386.538,00
PALERMO	5.014.249,00
CAGLIARI	1.179.194,00
<b>TOTALI</b>	<b>44.466.940,00</b>

26/2/06  
P. C. S.

**Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale**

Tipologia intervento	
Risorse indistinte attribuite al Ministero della solidarietà sociale	€ 50.027.000

26/7/06  
11.54

*Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale*  
*Ministero della solidarietà sociale -*







*Presidenza*  
*del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

VISTA la nota in data 27 maggio 2007 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha inviato uno schema di decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007 ed ha comunicato di aver acquisito sullo schema medesimo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso assenso sulla predetta proposta di riparto chiedendo l'impegno del Governo a provvedere all'integrale ripristino delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

TENUTO CONTO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero della solidarietà sociale ha consegnato un nuovo schema di decreto in parola da cui risulta la seguente riformulazione dell'articolo 4: "Ulteriori risorse derivanti da tutti i provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali relativi al 2007, inclusa la disponibilità delle somme accantonate per effetto del comma 507, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pari a circa 186.237.791, saranno ripartite con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto";

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti delle Autonomie locali hanno espresso il loro assenso, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, sul predetto nuovo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007;

**ESPRIME INTESA**


sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007, nel testo consegnato nell'odierna seduta dal rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, allegato sub A, parte integrante del presente atto;

IL SEGRETARIO  
Avv. Giuseppe Busia



IL PRESIDENTE  
On.le Prof. Linda Lanzilotta

Allegato A



*Il Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80 - comma 17 - della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- VISTO l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede



*Il Ministro della Solidarietà Sociale*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

VISTA

la legge 23 Dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTA

la legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006 del decreto legge n. 181 del 18 Maggio 2006 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;

VISTO

l'articolo 18, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" che prevede un'integrazione di € 300 milioni annui per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;

VISTA

la legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009";

VISTA

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

CONSIDERATO

che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 448 del 1998 risultano presenti € 105.000.000 sul capitolo 3535 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";

CONSIDERATO

che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";



*Il Ministro della Solidarietà Sociale*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**CONSIDERATO** che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000,00 sul capitolo 3537 "Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";

**CONSIDERATO** che per effetto del comma 507, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) risultano accantonate e rese indisponibili somme per circa € 186.237.791 sullo stanziamento di bilancio del Fondo nazionale per le politiche sociali;

**CONSIDERATO** pertanto, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2007 ammonta a complessivi € 1.554.917.148 di cui:

- € 1.450.603.208 così come risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";
- € 105.000.000 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";
- € 5.713.940 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";
- € 2.600.000 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 "Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";





*Il Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**RITENUTO** pertanto opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.564.917.148 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

**ACQUISITA** in data *l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;*

**DECRETA**

**Art. 1**

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007, ammontanti nel complesso a € 1.564.917.148 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€	732.000.000
2. Somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	745.000.000
3. Somme destinate ai Comuni	€	44.466.940
4. Somme attribuite al Ministero della solidarietà sociale per interventi di carattere sociale	€	43.450.208
<b>Totale</b>	€	<b>1.564.917.148</b>





*Il Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 2

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, e 5 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2007;
- Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;
- Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2006;
- Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge 235 del 1997 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ripartito come nell'anno 2006;
- Tab. 5) Fondo per gli interventi a carico del Ministero della solidarietà sociale per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo stesso.

A tal fine le Regioni e le province autonome comunicano al Ministero della solidarietà sociale, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.



*Il Ministro della Solidarietà Sociale*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Art. 4**

Ulteriori risorse (derivanti da tutti i provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali relativi al 2007, inclusa la disponibilità delle somme accantonate per effetto del comma 507, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pari a circa 186.237.791, saranno ripartite con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Tommaso Padoa Schioppa

IL MINISTRO  
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Paolo Ferrero



## Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2007

Totale delle risorse finanziarie da ripartire		€ 1.564.917.148
<b>Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</b>		
Tipologia intervento		€ 732.000.000
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi		
<b>Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano</b>		
		€ 745.000.000
<b>Fondi destinati ai Comuni</b>		
Tipologia intervento		€ 44.466.940
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge n. 285 del 1997		
<b>Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale</b>		
		€ 43.450.208

Diritti soggettivi anno 2007 - Tabella n. 2

### Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 65 - Assegni ai nuclei familiari ecc.	€ 319.000.000
Art. 66 - Assegni ai nuclei familiari ecc.	€ 233.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	€ 176.400.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 39 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major	€ 3.600.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 732.000.000</b>



Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale -  
Ministero della solidarietà sociale -

### Risorse destinate alle Regioni e province autonome

(Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2006)

REGIONI	%	Totale risorse indistinte 2007
Abruzzo	2,45%	18.261.223,16
Basilicata	1,23%	9.166.764,39
Calabria	4,11%	30.636.728,35
Campania	9,98%	74.372.707,01
Emilia Romagna	7,05%	52.550.809,84
Friuli Ven. Giulia	2,19%	16.341.204,79
Lazio	8,60%	64.073.157,57
Liguria	3,02%	22.492.995,27
Lombardia	14,15%	105.415.354,09
Marche	2,68%	19.931.865,38
Molise	0,80%	5.942.600,74
P.A. di Bolzano	0,82%	6.136.153,42
P.A. di Trento	0,84%	6.289.128,85
Piemonte	7,18%	53.499.645,13
Puglia	6,98%	51.977.995,10
Sardegna	2,96%	22.055.022,47
Sicilia	9,19%	68.431.516,63
Toscana	6,55%	48.831.737,60
Umbria	1,64%	12.230.745,35
Valle d'Aosta	0,29%	2.150.166,59
Veneto	7,28%	54.212.478,25
<b>TOTALI</b>	<b>100%</b>	<b>745.000.000,00</b>

Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale -  
Ministero della solidarietà sociale



## Risorse destinate ai Comuni

(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2006)

COMUNI	IMPORTI 2007
VENEZIA	844.067,00
MILANO	4.398.455,00
TORINO	3.121.291,00
GENOVA	2.131.404,00
BOLOGNA	1.036.835,00
FIRENZE	1.328.456,00
ROMA	9.650.449,00
NAPOLI	7.238.648,00
BARI	1.930.891,00
BRINDISI	959.388,00
TARANTO	1.501.912,00
REGGIO CALABRIA	1.745.163,00
CATANIA	2.386.538,00
PALERMO	5.014.249,00
CAGLIARI	1.179.194,00
<b>TOTALI</b>	<b>44.466.940,00</b>

### Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale

Tipologia intervento	€ 43.450.208
Risorse indistinte attribuite al Ministero della solidarietà sociale	

*Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale*  
*Ministero della solidarietà sociale*





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in merito all'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Rep. Atti n. 31/20 del 28 febbraio 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 28 febbraio 2008:

VISTO l'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata, annualmente, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo delle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;

VISTO l'articolo 2, comma 472, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che l'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli Enti cui si applica l'anticipo medesimo;

VISTA la nota in data 4 febbraio 2008 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso una prima versione della proposta di Intesa indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 20 febbraio 2008 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di intesa;

VISTA la nota in data 28 febbraio 2008 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso, a seguito della riunione tecnica svoltasi il 26 febbraio 2008, una nuova versione della proposta di Intesa in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno manifestato l'esigenza di essere messe in grado di quantificare il prima possibile la dimensione esatta dell'anticipo che riceverà ciascuna singola Regione e Provincia autonoma e hanno formulato la richiesta di quantificare l'anticipo nella misura del 50% delle somme assegnate nell'anno precedente;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Governo, nel prendere atto dell'esigenza e della richiesta come sopra formulate dalle Regioni e Province autonome, ha assunto l'impegno di comunicare alle Regioni e alle Province autonome l'ammontare degli anticipi non appena possibile, dovendosi in ogni caso applicare il citato articolo 2, comma 471 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che commisura l'anticipo agli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, dunque allo stanziamento del Fondo nazionale politiche sociali per l'anno in corso al netto degli oneri derivanti dal finanziamento dei diritti soggettivi e della parte gestita dal Ministero della solidarietà sociale;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

SANCISCE INTESA

Tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali nei termini di seguito riportati:

Premesso che:

- l'articolo 2, commi 471 e 472, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, ha previsto la possibilità per il Ministro della solidarietà sociale di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze l'assegnazione di un anticipo sugli stanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 agli Enti destinatari nella "misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata ai diritti soggettivi";
- l'articolo 2, comma 471, citato subordina l'anticipo all'Intesa con la Conferenza unificata;
- l'articolo 2, comma 473, della stessa legge 24 dicembre 2007, n. 244 ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328 che richiede, in particolare, l'espressione di una Intesa da parte della Conferenza unificata;
- l'anticipo previsto dalla citata legge n. 244 del 2007, mettendo almeno una parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali a disposizione delle Regioni e Province autonome con maggiore tempestività, faciliterà la programmazione e la gestione della spesa sociale, contribuendo a migliorare la qualità complessiva della spesa pubblica;
- l'individuazione della percentuale di anticipo nella misura massima prevista ai sensi del comma 471, ovvero nel 50%, ottimizza i benefici di cui sopra;
- poiché annualmente l'anticipo è sostanzialmente predeterminato dalle disposizioni di cui ai commi 471 e 472 e continua ad essere prevista, ai sensi del comma 473, l'Intesa in Conferenza unificata per il decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, l'Intesa sull'anticipo e sulla sua percentuale può essere sancita col presente atto per l'anno 2008 e i seguenti, fino alla ridefinizione complessiva dei meccanismi di finanziamento nazionale della spesa sociale;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFIRMA UNIFICATA

Il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali convergono in merito:

- a) all'attivazione per l'anno 2008 e seguenti, fino alla ridefinizione complessiva dei meccanismi di finanziamento nazionale della spesa sociale, dell'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 2, commi 471 e 472, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) alla determinazione della percentuale dell'anticipo nella misura massima prevista dallo stesso comma 471, ovvero del 50%.

IL SEGRETARIO  
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE  
On.le Prof. Linda Lanzillotta



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008.

Rep. n. 96/W del 13 novembre 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 13 novembre 2008:

VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 18, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che prevede una integrazione di € 300 milioni annui per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;

VISTO l'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata, annualmente, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo delle somme destinate al



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Ministero della solidarietà sociale e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;

VISTO l'articolo 2, comma 472, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che l'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli Enti cui si applica l'anticipo medesimo;

VISTA l'Intesa sancita nella seduta di questa Conferenza del 28 febbraio 2008 (Rep. Atti n. 31/CU) in merito all'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTA la nota in data 12 settembre 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato, per l'acquisizione della prescritta intesa, uno schema di decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008

VISTA la nota in data 17 settembre 2008, con la quale il predetto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha comunicato di aver acquisito sullo schema medesimo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 23 settembre 2008, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno rappresentato la necessità, con riguardo all'articolo 1 dello schema di decreto in oggetto, che le risorse afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2008, da destinare alle Regioni medesime, siano quantificate per un importo almeno non inferiore a quello erogato nell'anno 2007;

CONSIDERATO, inoltre, che, nel corso del predetto incontro tecnico, i rappresentanti delle Autonomie locali hanno condiviso le preoccupazioni delle Regioni in ordine all'ammontare, indicato nel predetto articolo 1 dello schema di decreto in esame, delle risorse destinate alle Regioni medesime, pari a € 656.451.148,80, atteso che l'insufficienza di tale quota del FNPS ha inevitabili ricadute anche sui bilanci dei Comuni;

VISTA la nota in data 25 settembre 2008, con la quale la Regione Veneto ha comunicato le osservazioni espresse dalla Commissione Politiche Sociali al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla proposta di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2008;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 ottobre 2008, il punto in oggetto non è stato esaminato;

VISTA la nota in data 4 novembre 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato una nuova versione dello schema di decreto di cui all'oggetto, modificato sulla base di osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'esprimere assenso, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, sui criteri di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2008, ha nel contempo rappresentato una valutazione negativa sull'ammontare delle risorse del Fondo medesimo destinate alle Regioni e Province autonome ed ha ribadito la richiesta di convocazione urgente di un tavolo di confronto sulle tematiche afferenti le risorse da destinare alle politiche sociali;

TENUTO CONTO che, nel corso dell'odierna seduta, l'ANCI e l'UPI hanno rappresentato di condividere la posizione delle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che l'UNCEM, nell'associarsi a quanto come sopra espresso dalle Regioni e Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, ha altresì consegnato un documento, allegato A, parte integrante del presente atto;

ESPRIME INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008, nel testo trasmesso con la richiamata nota in data 4 novembre 2008.

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE  
On.le Dott. Raffaele Fitto



Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
montani

All. A

Consegnato nella  
sede del  
13 novembre 2008  
PS

## NOTA UNCEM

**su schema decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali  
concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno  
2008**

*Roma, 13 novembre 2008*

Con riferimento al provvedimento in titolo l'UNCEM esprime una netta contrarietà nei confronti del taglio che il Governo ha deciso di operare agendo sui trasferimenti destinati a finanziare le politiche sociali che, specialmente in montagna per il progressivo invecchiamento della popolazione e la necessità di assicurare peculiari servizi di assistenza, assume toni particolarmente drammatici.

Il taglio al Fondo nazionale per le politiche sociali per il 2008, provocherà effetti pesanti per le già disastrose finanze dei piccoli Comuni, soprattutto montani, che dovranno comunque erogare i servizi sociali alla cittadinanza, spesso esercitati attraverso l'azione delle Comunità montane.

Gli enti locali della montagna hanno già impegnato nella maggior parte dei casi le risorse previste lo scorso anno per garantire i servizi sociali indispensabili ai cittadini. Di conseguenza detto taglio rischia di procurare sbilanci consistenti ai piccoli Comuni montani, con ripercussioni gravissime sull'assestamento di bilancio che deve avvenire entro l'anno in corso.

L'UNCEM valuta tale decurtazione in modo del tutto negativo per il welfare della montagna che, unito ai tagli di risorse per le Comunità montane previsti dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge 133/2008, mina gravemente la sopravvivenza di servizi essenziali per la popolazione residente.

**Pertanto l'UNCEM si esprime negativamente sul provvedimento, a meno del mantenimento del Fondo nella misura dell'annualità 2007.**

**Documenti approvati dalla Conferenza delle Regioni  
e delle Province autonome**

**sulle politiche sociali in relazione  
alle manovre finanziarie del Governo**



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**PARERE AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005**

*Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata*

Roma, 14 ottobre 2004

## STRALCIO DOCUMENTO

### ALLEGATO 4

#### VALUTAZIONI ED EMENDAMENTI DELLE REGIONI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI SUL DDL FINANZIARIA 2005

1. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome richiama quanto già affermato nel documento approvato nel luglio 2004 sul Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2008 (DPEF) in relazione al settore delle “ Politiche Sociali e del Welfare”.

- Irrinunciabilità delle garanzie relative alla stabilità del Fondo per le Politiche Sociali che quantomeno deve essere mantenuto nella medesima entità del 2004;
- Definizione precisa e conseguente finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS) attraverso specifiche risorse finanziarie;
- Previsione di specifiche misure finanziarie per risolvere il problema della non autosufficienza con l'introduzione di un apposito Fondo;
- Possibilità per le Regioni di prevedere, nell'ambito della loro autonomia fiscale, forme di finanziamento obbligatorie per i costi del Welfare.

2. In particolare in merito al DDL Finanziaria 2005, si sottolinea quanto segue:

- **l'urgenza** della definizione dei LIVEAS e del Fondo per la non autosufficienza, nonché la ripresa del confronto con il Governo sui temi indicati e comunque sull'insieme delle politiche sociali;
- **l'irrinunciabilità per il 2005** di un FNPS non inferiore all'assegnazione 2004 incrementato del 2%
- **l'indispensabilità** della mancanza di finalizzazioni all'interno del Fondo nel rispetto del nuovo ordinamento costituzionale;
- **la coerenza** tra le iniziative statali e i poteri riconosciuti dalla Costituzione alle Regioni in materia di servizi sociali. In particolare, qualora il Governo assuma iniziative nella materia sociale, si chiede che le stesse non gravino sul Fondo e siano preventivamente oggetto di confronto con le Regioni.

3. Riguardo la disponibilità del FNPS 2005, dall'analisi della legge Finanziaria e tabelle 2004 e del DDL Finanziaria e tabelle 2005, si desume quanto segue:

Poste a bilancio	Anno 2004	Anno 2005
FNPS	1.215.333.000,00	1.276.640.000,00
Agevolazioni H, assegno nucleo e maternità (allegato 1 Finanziaria 2004)	+243.000.000,00	----
Art.21, comma 6, legge 24 novembre 2003, n. 326	+232.000.000,00	----
Art.3, comma 101, legge	- 35.000.000,00	- 55.000.000,00

finanziaria 2004; (ricerca scientifica e scuole paritarie)		
Fondo Asili Nido art. 70 L.448/2001	+ 150.000.000,00	----
	<b>€1.805.333.000,00</b>	<b>€1.221.640.000,00</b>

Le Regioni sottolineano, che dal DDL Finanziaria 2005, non si individuano i finanziamenti sopra indicati alla seconda e terza riga; si chiedono pertanto chiarimenti, in quanto ciò non corrisponderebbe al criterio indicato nella nota di aggiornamento al DPEF 2005/2008, presentata unitamente al DDL della legge finanziaria 2005, che recita testualmente: "l'applicazione dell'incremento del 2 per cento sul livello di spesa 2004".

4. In base a quanto sopra riportato si propongono i **seguenti emendamenti** al testo di DDL Finanziaria 2005:

**articolo 8, comma 2**, soppressione e sostituzione con il seguente comma :

*"I finanziamenti di cui al Fondo ex all'art.70 legge 28 dicembre 2001 n. 448, soppresso, vanno ad incrementare il FNPS e confluiscono nello stesso senza vincolo di destinazione"*

**articolo 20, diversa titolazione della rubrica e inserimento dopo il comma 3 del comma 3 bis e 3 ter:**

*(Trasferimenti all'INPS e invalidità civile)*

3 bis) *"Il personale già dipendente dell'Amministrazione dello Stato, trasferito alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni previste al secondo comma dell'articolo 130, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in oggi operante presso l'INPS, Enti locali e Aziende Sanitarie Locali, a seguito di accordi con le regioni medesime in base al comma 7, articolo 80, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è regolarizzato, ai sensi di legge, negli organici di tali Enti, con trasferimento da parte delle Regioni, delle risorse finanziarie ricevute dallo Stato per la gestione di detto personale";*

3 ter) *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono determinati in via definitiva, i finanziamenti statali alle Regioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 130 del Dlgs 31 marzo 1998 n. 112".*

**dopo l'articolo 20 inserire il seguente articolo 20 bis :**

*(Fondo Nazionale per le Politiche Sociali)*

*"Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali" di cui all'art. 59, comma 44, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni è trasferito alle Regioni senza vincolo di destinazione; a tal fine, sono sopresse, alla seconda parte del comma 2, dell'art. 46 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: " e destinando" fino a "alla natalità".*



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

### PARERE SUL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 2006-2009

#### *Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata*

Le Regioni e le Province Autonome, unitamente agli Enti locali, il 13 luglio 2005 sono state convocate dal Governo per la presentazione delle Linee guida sul Documento di programmazione economico – finanziaria (DPEF) per gli anni 2006 – 2009. In quella sede il Ministro dell’Economia ha illustrato un sintetico documento frutto del confronto tra il Governo italiano e la Commissione Europea a seguito della raccomandazione all’Italia per il rientro della finanza pubblica entro i parametri previsti dal Patto di Stabilità e Crescita.

Nel corso dell’incontro con il Governo le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento comune ed un ordine del giorno della Conferenza delle Regioni riguardante specifiche problematiche delle Regioni a Statuto Speciale e Province autonome, che si propongono in allegato, nei quali vengono evidenziate problematiche sulle quale occorre un approfondito confronto tra il Governo centrale e le amministrazioni territoriali.

Il DPEF riconferma quanto già anticipato in quella sede circa la necessità di delineare un percorso di rientro concordato a livello europeo in un sentiero di finanza pubblica sostenibile, facendo seguito alla raccomandazione all’Italia per “deficit eccessivo” formalizzata recentemente dalla Commissione europea.

Il quadro delineato presenta tra le criticità una bassa crescita, con evidenti tratti di carattere strutturale e un livello ancora molto elevato del debito pubblico. Il piano di rientro concertato a livello europeo evidenzia la volontà del Governo di agire sulle causa di tale situazione, cercando di rilanciare la crescita e assicurare sostegno alle famiglie più deboli, in un quadro di sostenibilità e virtuosità dei saldi di finanza pubblica.

Le Regioni e le Province Autonome, prendono atto delle difficoltà finanziarie emerse e condividono la necessità di portare il Paese sul percorso di rilancio proposto e con una finanza pubblica in equilibrio. Esse ritengono, anche in questo contesto difficile, di poter continuare a svolgere un ruolo attivo e propositivo, con l’assunzione di responsabilità e iniziative per il rilancio economico e la virtuosità della finanza pubblica. Affinché tale ruolo possa essere svolto in pieno occorre che tutti i livelli di governo territoriale possano trovare un

luogo di approfondito e fattivo confronto sulle problematiche proprie e condivise, sulla base del principio di leale collaborazione che deve essere alla base dei rapporti istituzionali come previsti dal riformato titolo V della Costituzione. In tal senso le Regioni e le Province Autonome rilevano criticamente come ciò, sino ad oggi, non sia avvenuto e chiedono con forza che al più presto si possa recuperare tale “lacuna istituzionale” nella prospettiva dell’impostazione della prossima legge finanziaria per l’anno 2006.

Nel merito delle politiche necessarie a raggiungere gli obiettivi, le Regioni ritengono di dover proporre all’attenzione del Parlamento e del Governo alcune importanti priorità.

### **L’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione**

Occorre dare avvio ad una progressiva attuazione dell’art. 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale secondo quanto indicato dall’accordo tra Regioni e Autonomie locali del giugno 2003 sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, accordo che il Governo non ha mai inteso sancire in Conferenza Unificata. Il procrastinare la realizzazione di un compiuto federalismo fiscale determina nei fatti incertezza in termini di risorse e incapacità di definire politiche di sviluppo a medio e lungo termine. Nel frattempo è evidente che il procedere attraverso normative successive che intervengono in maniera disorganico sul sistema finanziario regionale e locale, al di fuori di un quadro generale di principi e regole non può ritenersi un metodo accettabile ad oltre 4 anni dal varo del nuovo testo costituzionale che ha riscritto il titolo V e che ha, di fatto, sancito l’equiparazione tra tutti i livelli istituzionali. Si chiede che siano individuate quanto prima le linee di un sistema di federalismo fiscale che assicuri ai Governi locali autonomia di entrata e di spesa all’interno di un sistema tributario centrale e locale in grado di garantire una equa e sufficiente ripartizione delle risorse necessarie. Nella determinazione dei principi fondamentali della finanza locale lo Stato deve rendere possibile alle Regioni la facoltà di istituire tributi di scopo regionali e locali il cui gettito sia destinato a finanziare gli investimenti infrastrutturali nel territorio sul quale il tributo viene prelevato ovvero prevedere la possibilità di tariffazione.

### **La riformulazione di un nuovo Patto di Stabilità Interno**

Le amministrazioni decentrate oltre ad un Patto di Stabilità nel quale devono essere computate le spese di investimento, si trovano di fronte all’impossibilità di finanziare con debito i trasferimenti a privati (art. legge 350/2003), perdendo spesso l’opportunità di utilizzare cofinanziamenti europei o nazionali.

L’effetto di rallentamento della crescita derivante dal permanere di tali disposizioni, è evidente e sottolineato dallo stesso Ministro dell’Economia.

Si propone quindi di:

1. escludere dal tetto di spesa gli investimenti, o in via subordinata, alcune componenti di esse privilegiando quelli più coerenti con le finalità proposte dall’agenda di Lisbona;

2. responsabilizzare il sistema territoriale con forme di co-definizione degli strumenti di correzione del tendenziale diversificate tra i livelli istituzionali di governo;
3. escludere dal patto di stabilità la contabilizzazione dei fondi connessi ai programmi UE;
4. introdurre criteri di flessibilità che tengano conto delle spese sostenute per far fronte ad eventi straordinari e non ricorrenti;
5. rivedere il sistema sanzionatorio, anche introducendo sistemi premianti a favore degli enti più virtuosi.

### **L'autonomia finanziaria**

Il blocco delle leve dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti locali, non ancora del tutto rimosso, gli interventi effettuati e previsti sulle basi imponibili dei tributi regionali, talora anche per via amministrativa, hanno ridotto il gettito delle quote compartecipate dei gettiti erariali e la capacità di finanziamento autonomo. Occorre prevedere un ripristino urgente del gettito perduto e della capacità di manovra delle leve finanziarie territoriali, tra cui in primo luogo si ricorda la necessità di prorogare il fondo di garanzia per assicurare le risorse spettanti alle Regioni per i livelli essenziali dell'assistenza sanitaria e pervenire a soluzione del processo di decentramento amministrativo ex legge 59/1997 e il congruo finanziamento delle funzioni da esso attribuite.

### **La razionalizzazione dei sistemi di riscossione e di lotta all'evasione**

Occorre prevedere indirizzi programmatici per la piena collaborazione di tutti i livelli di governo volta all'attività di contrasto all'evasione fiscale e finalizzate all'emersione di attività "sommese". Ciò consentirebbe di recuperare le basi imponibili dei grandi tributi compartecipati e rendere efficace il controllo di tutti i tributi erariali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

La legislazione vigente già prevede la partecipazione delle Regioni alle procedure di accertamento ed ha istituito le Commissioni Paritetiche che tuttavia attualmente non hanno effettiva operatività. Si richiede di dar seguito pratico alla normativa strutturando tali Commissioni Paritetiche ed organizzandone l'attività. Il collegamento con il territorio è indispensabile per un miglior recupero di basi imponibili ed anche per l'impostazione di studi di settore "regionalizzati".

Si segnala, inoltre, che nel 2006 è in scadenza la proroga dei contratti dei concessionari della riscossione. Al riguardo le Regioni sono favorevoli al progetto di istituzione di una S.p.A. per la riscossione e chiedono che venga già prevista la partecipazione delle Regioni e degli Enti locali.

Vi è la necessità, nella logica della razionalizzazione delle spese per la riscossione dei tributi e del recupero di efficienza del sistema della riscossione, di impostare un rafforzamento delle procedure di riscossione attraverso l'istituzione di una Società a totale partecipazione pubblica, mediante l'attribuzione di un ruolo rilevante della partecipazione delle Regioni e degli Enti Locali.

Infatti, attraverso il riconoscimento del ruolo strategico di tali enti nella determinazione delle strategie aziendali della SPA si potrebbe avviare una seria lotta all'evasione fiscale in quanto l'attività di controllo da parte dei "governi di prossimità", coerente con la migliore conoscenza del proprio territorio, risulta particolarmente incisiva. In tale contesto potrebbe essere concertata una apparente centralizzazione delle attività di riscossione, accompagnata dalla presenza sul territorio di Centri di Servizio Regionali per la Fiscalità, a fronte di sistemi di riassegnazione delle risorse fondati sull'automatismo dell'attribuzione all'ente sul cui territorio si sia costituito l'imponibile in percentuale alle somme riscosse. Tali meccanismi, che potrebbero quindi garantire risorse aggiuntive, sarebbero pienamente attivabili a fronte del riconoscimento della compartecipazione ai tributi erariali (per esempio IRE, IVA e accise) nonché della possibilità di istituire tributi di scopo per il sostegno di politiche di investimento sul territorio. Un meccanismo virtuoso di tale dimensione si accompagnerebbe al processo di informatizzazione e digitalizzazione della P.A. Infatti i flussi relativi alle procedure riferite alla riscossione dei tributi potrebbero viaggiare in armonia con l'allestimento dei bilanci dei comuni, delle province e delle regioni.

### **Le politiche per il personale**

La tendenza emersa nelle ultime manovre finanziarie è stata quella di considerare le risorse umane solo ed esclusivamente come costo da contenere in maniera generalizzata e a prescindere da qualunque valutazione di ordine qualitativo. Il meccanismo che dovrebbe portare ad un contenimento dei costi del personale così come disegnato nelle leggi finanziarie passate non produce quindi gli effetti voluti. Si ritiene dunque opportuno individuare un diverso meccanismo di contenimento della spesa per il personale che non uniformi ed appiattisca tutti gli Enti sul dato economico complessivo ma tenga conto delle peculiarità di ciascun Ente. E' necessario, in via generale, correlare le possibilità di assunzione alla capacità di bilancio dell'Ente, ai servizi erogati ed a parametri di efficienza ed efficacia riferiti a ciascun comparto. E' altresì opportuno che si rafforzino i meccanismi della contrattazione collettiva pubblica, consentendo alle singole realtà territoriali maggiori margini di autonomia negoziali non predeterminati in termini centralistici.

### **Il monitoraggio della spesa pubblica**

E' necessario che si costituisca un tavolo di monitoraggio della spesa pubblica composta dai diversi livelli istituzionali, per aumentare il grado di trasparenza della spesa nella Pubblica Amministrazione, facendo in modo, in coerenza con il nuovo titolo V della Costituzione, di avere uno strumento condiviso per la verifica costante e puntuale delle spese degli Enti. Ciò è tanto più necessario constatando la pratica a cui ha fatto spesso ricorso l'amministrazione centrale di finanziare numerosi micro-interventi sul territorio riducendo le risorse in settori oggi strategici quali l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

Attraverso lo strumento condiviso di monitoraggio della spesa gli Enti potranno meglio individuare settori di intervento da finanziare con i risparmi possibili che il medesimo sistema potrà far emergere.

### **Semplificazione e delegificazione**

Si evidenzia come sia sempre più urgente rendere la Pubblica Amministrazione più snella ed efficiente attraverso un'azione importante e incisiva di sburocratizzazione e delegificazione. E' necessario individuare modelli di semplificazione che vedano paritariamente impegnati Stato e Regioni su un percorso a fasi, prioritariamente nelle Regioni pronte alla sperimentazione.

La semplificazione, in particolare, deve essere intesa come un insieme di azioni nei diversi settori dai provvedimenti legislativi ai procedimenti amministrativi.

### **Il Welfare e la sanità**

Un progetto di rilancio delle politiche di welfare territoriale non può prescindere da una forte attenzione alla salute ed alla famiglia, in quanto elemento fondante della comunità, che ne mantiene e garantisce i legami di appartenenza, di identità, di stabilità e di solidarietà.

Tra gli obiettivi concreti possibili di tali politiche, si possono ricomprendere i seguenti:

- determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LIVEAS);
- adeguamento, almeno ai livelli 2004, del finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche sociali;
- istituzione di un Fondo per la non autosufficienza (in discussione alla Camera);
- forme di sostegno al reddito a favore dei cittadini in condizione di disagio economico, visto anche il mancato avvio del Reddito di ultima istanza, a co-finanziamento Stato-Regioni-Enti Locali;
- approvazione delle modifiche all'attuale ordinamento tributario (al momento in discussione alla Camera), individuando come nuovo elemento di riferimento il quoziente familiare.
- In particolare per quanto riguarda la Sanità si ribadisce l'esigenza di pervenire alla soluzione del pieno finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). E' indispensabile attivare il tavolo di confronto con il Governo sulla questioni economico – finanziarie rimaste sospese per l'anno 2004, in particolare sulla sottostima dei LEA e sugli oneri contrattuali per circa 4,5 miliardi di euro. Inoltre essendo insostenibile il tetto di crescita del 2% annuo è necessario rivedere tale limite nella logica della tenuta del sistema complessivo e, nello specifico, in relazione alla questione dei rinnovi contrattuali.

E' inoltre auspicabile, al fine di agevolare lo sviluppo delle operazioni di project finance nel settore sanitario, a conferma del *favour* governativo sul tema, la definizione di un regime speciale, come quello già operante nel Regno Unito, che permetta di restituire alle aziende sanitarie l'IVA versata sui corrispettivi previsti

nelle operazioni di finanzia di progetto (sia corrispettivi per i servizi che per la disponibilità dell'opera).

### **Politiche del Mezzogiorno e dello sviluppo**

L'allocazione delle risorse deve tener conto non solo dei differenti livelli di partenza delle singole realtà, ed anche delle potenzialità di ciascuna di essa in termini di maggior occupazione, reddito e valore aggiunto e del contributo al benessere collettivo e nazionale.

Le Regioni attribuiscono funzione strategica ai Fondi per le Aree sottoutilizzate come strumento per garantire la perequazione tra tutti i territori e per favorire lo sviluppo tecnologico di infrastrutture nel Mezzogiorno i cui esiti abbiano ricaduta sulle Regioni del Sud anche in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e qualificazione del capitale umano.

A tal proposito, vista la previsione nelle linee guida al DPEF 2006 – 2009 di un tasso di sviluppo previsto per il mezzogiorno inferiore alla media nazionale ed europea si evidenzia la necessità che il Governo si impegni a garantire con fondi ordinari per tali aree una crescita superiore alla media nazionale ed europea nel rapporto tra spesa in conto capitale e PIL. Ciò è tanto più necessario alla luce della difficile trattativa che il Governo sta sostenendo al livello europeo per mantenere inalterati i fondi di coesione e competitività.

La differente dotazione infrastrutturale territoriale è anche conseguenza delle diverse caratteristiche economiche e produttive delle Regioni. E, quindi, deve essere orientato non solo a restringere un *gap* strutturale che guarda al lato dell'offerta di dotazioni senza tenere conto della domanda: tipologia e volume di affari, lavoro e PIL dei territori. L'analisi della spesa del capitale pubblica e della sua relativa intensità va fatta in relazione alla potenzialità di un'area, ovvero alla sua capacità di raggiungere determinati livelli di sviluppo. Sono questi i parametri nuovi che soli possono garantire la produttività del capitale pubblico investito.

Per le **questioni di specifico interesse delle Regioni a statuto speciale e Province autonome**, infine, si segnalano inoltre che tutti gli obiettivi di carattere finanziario con riferimento sia ai livelli di spesa che agli aumenti tendenziali devono essere contenuti esclusivamente nel patto di stabilità concordato fra il Governo e la singola regione a statuto speciale e provincia autonoma. Tutte le disposizioni normative statali che hanno per effetto la riduzione dei gettiti dell'Irap, dell'Irpef e loro addizionali, e ogni altro gettito di imposte erariali incidenti sulle relative entrate devono prevedere per le regioni a statuto speciale e per le province autonome specifiche misure di compensazione coerenti sia qualitativamente che quantitativamente con il peculiare ordinamento finanziario regionale.

Roma, 28 luglio 2005



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

## DOCUMENTO SULLA LEGGE FINANZIARIA 2006

Il Disegno di legge finanziaria si inserisce in un contesto generale caratterizzato da una situazione economica e finanziaria difficile a causa degli squilibri di finanza pubblica, della caduta di competitività del sistema produttivo e di bassi livelli di crescita.

Il DPEF 2006-2009 aveva già tracciato il percorso per ritrovare gli equilibri finanziari concordato con l'Unione europea, per rilanciare la crescita e assicurare aiuto alle famiglie più svantaggiate.

Le Regioni e le Province autonome consapevoli della necessità di rilanciare l'economia e di riequilibrare la finanza pubblica, nel sottolineare in particolare la necessità di promuovere politiche di sostegno per lo sviluppo del Mezzogiorno, vogliono essere riconosciuti come soggetti attivi nel raggiungimento di questi obiettivi assumendosi le loro responsabilità.

Di contro le Regioni constatano come sino ad ora la quasi totale assenza di collaborazione tra Governo e Regioni, non solo ha impedito di fare sistema nel modo stesso di impostare e definire da parte dello Stato questa manovra finanziaria, ma soprattutto compromette gli equilibri dei bilanci regionali rendendoli insostenibili e la stessa agibilità e autonomia delle scelte di governo delle singole Regioni.

Infatti riguardo al DDL Finanziaria 2006 le Regioni rilevano che, salvo il recepimento dell'accordo sul decreto legislativo 56/2000 e l'ampliamento dei margini per le politiche di investimento, le altre richieste regionali non sono state accolte per cui le stesse ripropongono il confronto sopra indicato nella fase che attiene l'iter parlamentare del disegno di legge.

Le Regioni e le Province Autonome, che già negli anni scorsi hanno dato il loro contributo alle politiche di finanza pubblica rispettando il Patto di stabilità, nel sottolineare che questo in sintonia con quanto richiesto dall'Unione Europea agli Stati membri deve fare riferimento ai saldi finanziari e non ai tetti di spesa, come peraltro avvenuto fino al 2001, riconfermano la loro volontà di essere parte attiva con lo Stato nell'azione di contenimento del deficit pubblico, e rilevano che il comparto Regioni (sanità inclusa) – Enti locali contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'indebitamento netto con 5,6 miliardi di riduzioni di spesa su 11,5 miliardi pari al 49 per cento circa.

Infatti la manovra derivante dal disegno di legge "Finanziaria 2006" riduce in termini reali le risorse e presenta aspetti di insostenibilità e di difficilissima realizzazione in quanto:

- per la spesa corrente al netto del sociale, della sanità e del personale si fa riferimento a riduzioni consistenti (-3,8%) rispetto al 2004

- per la spesa di personale si impone una riduzione dell' 1% sempre sul 2004, che in alcune realtà potrebbe essere conseguita solo con pesanti e irrealistiche diminuzioni delle piante organiche effettive
- per la sanità il disegno di legge dimensiona il fabbisogno 2006 ad un importo (circa 90 miliardi) lontano dal fabbisogno reale che è quantificato in 93,2 miliardi, ossia le risorse 2005 pari a 89,4 miliardi <sup>1</sup> incrementate del 4 %, percentuale che tiene conto dell'aumento dei costi per l'erogazione dei LEA ivi compresi gli accantonamenti per i nuovi contratti. Si introduce una quota di finanziamento, 1000 milioni di euro subordinandone la ripartizione a vincoli concessori, che saranno definiti con decreto interministeriale. Rispetto alla spesa prevista nel DPEF 2006/2009 per l'anno 2006 viene operato un taglio di 4,5 miliardi. Inoltre per i deficit pregressi vengono attribuiti solo 2 miliardi, che dovranno comunque essere ripartiti tra le Regioni sulla base delle quote di accesso come finora avvenuto, anziché i 4,5 miliardi quantificati dalle Regioni solo per l'anno 2004. A questo si aggiunge la dilazione a tempo indefinito nella erogazione delle risorse per la sanità relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, pari a 12,7 miliardi.

A queste macropenalizzazioni si aggiungono, sia a seguito di misure adottate con la finanziaria 2006 che per il mancato accoglimento in passato di emendamenti proposti dalle Regioni, altre erosioni e perdite di risorse parte delle quali erano già state attribuite alle Regioni e già previste nei bilanci, quali:

- a) i proventi derivanti dalla retrocessione del 50% del gettito dell'imposta sostitutiva gravante sui proventi delle emissioni obbligazionarie;
- b) il riconoscimento della effettiva perdita di entrate per accisa benzina non compensate dal gettito della tassa automobilistica;
- c) copertura degli oneri relativi alle funzioni conferite in materia di salute umana e veterinaria;
- d) il rimborso, effettuato con ritardo di anni, dei maggiori oneri sostenuti per l'applicazione dell'IVA sui contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e la limitazione di tale rimborso al solo triennio 2001 –2003.

Su tali questioni le Regioni e le Province autonome presentano specifici emendamenti al DDL Finanziaria 2006. In particolare, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avendo riferimenti costituzionali e legislativi specifici con gli emendamenti proposti intendono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica esclusivamente attraverso il patto di stabilità tra il Governo e la singola Regione a statuto speciale e Provincia autonoma senza, con ciò, aggravare in alcun modo la posizione delle Regioni a statuto ordinario.

A fronte di questi indirizzi estremamente penalizzanti per il sistema regionale, pur prendendo atto che con il 2006 torna nella piena disponibilità delle Regioni la autonomia fiscale che era stata bloccata dalle precedenti leggi finanziarie, rimangono elusi temi fondamentali quali:

- l'attuazione dell'articolo 119: sta infatti concludendosi la legislatura senza che su questo punto vi sia stata da parte del Governo neanche la volontà di discutere con le Regioni e gli Enti locali il documento da questi proposto fin dal 2003 sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Le Regioni quindi sollecitano

---

<sup>1</sup> 88 miliardi del riparto CIPE più 1,4 miliardi escludendo i 550 milioni per disavanzi IRCCS e Policlinici universitari

l'avvio del processo di attuazione del federalismo fiscale partendo dalla definizione di tali meccanismi, fermo restando che i documenti usciti dall'Alta Commissione, di cui le Regioni hanno appreso attraverso la stampa, ha per le Regioni carattere meramente ricognitivo e che per esse l'unico documento su cui si sentono impegnate è quello elaborato a Ravello nell'aprile 2003 che ha poi dato luogo nel giugno dello stesso anno al sopra richiamato documento congiunto con gli Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

- la partecipazione delle Regioni alle azioni di contrasto all'evasione fiscale: infatti il DL 203/2005 associa solo i Comuni in questa iniziativa trascurando il ruolo delle Regioni;
- il rispetto verso l'istituzione Regione e verso l'autonomia tributaria delle Regioni che lo Stato nega dal momento che non ha ancora versato alle Regioni il gettito, pari a circa 4 miliardi, delle manovre fiscali degli anni 2002, 2003, 2004 disposte dalle Regioni in piena legittimità e responsabilità verso i propri cittadini ma che, affluito allo Stato, risulta da esso ancora trattenuto.

Le Regioni in uno spirito di leale collaborazione interistituzionale nell'esclusivo interesse del Paese intendono contribuire a evitare conflittualità e rivendicazioni astratte di poteri, senza per questo rinunciare alla propria "sovranità", allo scopo di realizzare i piani di investimento e riequilibrare la finanza pubblica in coerenza con gli obiettivi europei. Le Regioni sono disponibili a discutere il modello di governo della spesa e a fare la loro parte, ma non a subire limitazioni indiscriminate e specifiche delle politiche di spesa. Per questo le Regioni in vista dell'esame parlamentare e dell'annunciata volontà del Governo di presentare un maxi emendamento di modifica chiedono al Governo e al Parlamento di aprire un effettivo confronto per giungere alle modifiche da esse ritenute necessarie alla manovra e si dichiarano pronte a governare la spesa pubblica in funzione degli obiettivi europei.

In particolare le Regioni e le Province autonome, qualora si verificino le positive convergenze auspiccate si dichiarano pronte, a concordare con il Governo:

- Chi fa cosa per evitare sovrapposizioni dispendiose
- Partecipare all'azione di governo della spesa corrente modificando i vincoli del Patto di stabilità
- Aprire a tale scopo un "Tavolo" Governo – Regioni - Enti locali per attivare azioni concrete di contenimento di alcune tipologie di spesa.

Le Regioni quale proprio contributo alla definizione delle strategie finalizzate allo sviluppo indicano al Governo e al Parlamento tre grandi linee di intervento:

**1. Innovazione e formazione** per alimentare la competitività del Paese nel quadro degli obiettivi definiti a Lisbona. A tale scopo occorre:

- Portare la spesa di investimento e quella per la realizzazione dei programmi comunitari fuori dal Patto di stabilità;
- Modificare l'articolo 3 comma 18 della legge 350/2003 per includere tra le spese di investimento di cui all'articolo 119 della Costituzione anche gli oneri per interventi nei campi della ricerca e sviluppo, dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico.

2. **Territorio e ambiente.** Vengono individuate tre priorità: Casa, TPL Aria, Infrastrutture. Le Regioni propongono di fare insieme allo Stato e agli Enti locali piani comuni di interventi e sono disponibili per questo ad aggiungere risorse proprie a quelle stanziare dalle altre Istituzioni.
3. **Welfare.** Occorre innanzitutto il reintegro dei 500 milioni sul Fondo sociale nazionale 2005. Per la sanità le Regioni non intendono aprire un contenzioso sul fabbisogno 2005 purché il fabbisogno 2006 sia quantificato prendendo come base 2005 il totale concordato di 90 miliardi (88+2) e venga assicurato un incremento del 4% di tale base. Inoltre le Regioni chiedono che venga chiusa la sottostima del 2004 aggiungendo 4,5 miliardi.

Entrando nel merito delle specifiche disposizioni le Regioni e le Province autonome allegano:

- 1) documento in materia di sanità;
- 2) emendamenti al disegno di legge “Finanziaria 2006” e al decreto-legge 203/2005;
- 3) osservazioni e proposte di modifica in materia di Trasporti;
- 4) osservazioni e richieste in materia di Agricoltura.

Per i motivi sopra esposti le Regioni e le Province autonome esprimono parere negativo.

Roma, 13 ottobre 2005

## **OMISSIS**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI**

Articolo 44 bis

(Fondo per le politiche sociali)

1. Il Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.
2. L'entità del Fondo stabilita alla tabella C) della presente legge, viene così modificata anno 2006 euro 1.757.753.273, anno 2007 euro 1.770.000.000, 2008 1.770.000.000.

#### **Motivazioni**

Il Fondo, sul quale è prevista la separazione tra il finanziamento regionale e la parte riservata ai diritti soggettivi come già in precedenza determinato dai Presidenti, è ripristinato secondo il finanziamento 2004 incrementato del 2% come era stato richiesto dai Presidenti nel luglio scorso. Per rafforzare la consistenza dell'entità del Fondo viene anche modificata la tabella C) che reca gli importi del Fondo per il Triennio.

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come previsto dall'articolo 117, *lettera m* della Costituzione, determina i Livelli Essenziali delle Prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per il sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. A partire dall'esercizio 2006, il Fondo Nazionale per le Politiche sociali è incrementato annualmente, per un quinquennio, dal tasso di inflazione programmata e da un'aliquota aggiuntiva collegata all'avvio graduale dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle Regioni.

#### **Motivazioni**

Per rendere credibile "il sistema" si fissa un termine per l'emanazione del Decreto sui LIVEAS, anche in base alle proposte già formulate dalle Regioni. Si coglie anche occasione per iniziare un graduale allineamento del finanziamento nazionale per le politiche sociali, alle percentuali europee che raggiungono e superano il 2% del PIL. Anche se non sarà facile ottenere quanto richiesto, la proposta rappresenta comunque un forte segnale politico anche per il nuovo ciclo di governo che si insedierà nel secondo semestre 2006.

Articolo 44 ter  
(Agevolazioni fiscali per la trasformazione delle IPAB)

All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"

### **Motivazioni**

Molte regioni non hanno ancora completato la trasformazione delle IPAB in Aziende di servizi alla persona. La proroga consente di non creare disparità tra le istituzioni trasformate e quelle in via di trasformazione.

Articolo 44 ter  
(Fondo per la Non Autosufficienza)

1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 e nel rispetto della lettera m), secondo comma dell'articolo 117 e del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, per garantire alle persone non autosufficienti, unitamente al diritto alla salute anche il diritto alle prestazioni assistenziali, è istituito con prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la Non Autosufficienza.
2. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso valutazione multidimensionale sociosanitaria, da apposite Unità Multidisciplinari costituite dalle Aziende Sanitarie Locali e dai Comuni, secondo indirizzi emanati dalle Regioni in base ad un'intesa con il Ministero della Salute ed il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, approvata Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Fondo di cui al primo comma è ripartito tra le Regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad indicatori concordati tra Stato, Regioni e Autonomie Locali nell'intesa richiamata al secondo comma.

### **Motivazioni**

L'istituzione del Fondo per la non autosufficienza è stata ripetutamente richiesta dalle Regioni in svariate occasioni nei Documenti di Programmazione Economica e nelle Finanziarie dell'ultimo triennio. La proposta del Governo che sembra essere inserita nella Finanziaria 2006 pare voler attribuire un "bonus" per gli ultrasessantenni. Al fine di evitare forme "estemporanee" per affrontare il grave problema della non autosufficienza le Regioni avanzano la proposta del Fondo, anche come elemento di negoziazione, qualora il "bonus" richiamato sia davvero inserito nella prossima Finanziaria. A ciò si aggiunge l'impegno del Presidente Errani, a nome delle Regioni, nell'incontro con i Sindacati del 27 settembre u.s.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**DOCUMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE ALLA  
LEGGE 27.12.2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007)  
IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dopo l'esame e la valutazione dei contenuti inerenti le **Politiche sociali** presenti nella legge n. 296/06 (finanziaria 2007), ha preso atto che le richieste più rilevanti presentate dalle Regioni al Governo e che di seguito si richiamano, sono state totalmente disattese:

1. collegamento del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali al PIL, in analogia al Fondo sanitario, ricordando che la spesa sociale in Europa è pari all'1,8% del PIL. Con responsabilità, la Commissione, rilevata la consistenza del FNPS, chiedeva, innanzitutto, di inserire nella legge "il principio", prevedendo per il 2007 almeno quanto richiesto per la finanziaria 2006 (euro 1.757.753.273), con tempi di adeguamento al PIL diluiti negli anni successivi, a partire dalla riorganizzazione degli emolumenti economici per l'invalidità, già prevista dall'articolo 24 della legge 328/2000;
2. separazione dei diritti soggettivi, collegati a leggi dello Stato e gestiti dall'INPS, dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS);
3. coordinamento al FNPS dei diversi finanziamenti dedicati ad altri interventi di carattere sociale, per offrire alle Regioni una risposta organica da parte dello Stato in modo da consentire alle stesse scelte certe, eque e funzionali alla programmazione regionale, ricordando in proposito **la competenza delle Regioni nella materia dei servizi sociali**;
4. utilizzo dei fondi richiamati al punto 3 per la definizione e l'avvio dei livelli uniformi di assistenza, ritenendo prioritari i livelli a favore dell'infanzia, della famiglia e della non autosufficienza e concordando con le Regioni e le Autonomie locali la sinergia dei diversi finanziamenti verso piani organici, rispondenti a obiettivi dello sviluppo locale, come previsto dagli indirizzi dell'Unione Europea e dell'OCSE.

A fronte delle richieste presentate, la finanziaria ha invece individuato diversi stanziamenti senza alcun collegamento con il FNPS, talvolta con scelte unilaterali di azioni da parte del Governo, come si può rilevare dal riepilogo sottoindicato:

## **Art. 1**

**Comma 1250 - Fondo politiche della famiglia**, è utilizzato per un Piano a favore della famiglia per riorganizzare e potenziare consultori familiari e altri interventi indicati dal Ministero (es: contributi alle imprese per conciliare tempi di vita e lavoro L. 53/2000); è prevista intesa in Conferenza Unificata solo per il Piano e non per il riparto. 220.000.000

Il comma 1258, sembra ripristinare a partire dal 2007, il **Fondo per l'infanzia e per l'adolescenza** (L. 285/97) i finanziamenti della legge 285/97 sono confluiti nel fondo della 328/2000. Il Governo, infatti fino ad oggi ha decurtato parte del FNPS per finanziamenti dedicati ai Comuni "riservatari". Si nutrono forti perplessità per l'applicabilità del comma.

**Comma 1259 - Piano straordinario di intervento per i Servizi socio-educativi** (asili nido, etc.) è prevista intesa ai sensi del comma 6 art. 8 l.n. 131/2003 per la ripartizione in Conferenza Unificata. 100.000.000

**Comma 1261 - Fondo per le pari opportunità**, la legge non precisa a chi è ripartito il Fondo. I criteri sono stabiliti con Dm di concerto con i Ministeri interessati, non è prevista intesa con le Regioni. 50.000.000

**Comma 1262 - Fondo per l'immigrazione e asilo**, è istituito presso il Ministero dell'Interno e ripartito con decreti ministeriali, non è prevista intesa con le Regioni. 3.000.000

**Comma 1264 - Fondo non autosufficienze**, dovrebbe essere impiegato per “garantire” i livelli essenziali, difficilmente realizzabili con la dotazione assegnata. E’ prevista intesa in Conferenza Unificata. 100.000.000

**Comma 1267 - Fondo per inclusione sociale**, e immigrati, sembrerebbe dedicato ad un Piano per l’accoglienza di alunni stranieri, non è prevista intesa con le Regioni. 50.000.000

**Comma 1290 - Fondo politiche giovanili**, non è prevista intesa ma il Ministro Melandri si è dichiarata disponibile a concertare la proposta con le Regioni 130.000.000

**Comma 1293 - Fondo nazionale comunità giovanili**  
E’ prevista intesa in Conferenza Stato-Regioni 5.000.000

**Tabella C - Fondo per le politiche sociali**, è inferiore a quanto richiesto per il 2006; è prevista intesa in Conferenza Unificata 1.635.141.000

Come si può osservare per i finanziamenti sopra elencati, il rapporto con le Regioni e con le Amministrazioni Locali è assai variegato. Le Regioni chiedono, quindi, la ripresa immediata di un dialogo stabile con il Governo che affronti i problemi delle politiche sociali sotto tre profili:

**1. “leale collaborazione istituzionale”** che sancisca in materia di politiche sociali una concertazione, di respiro pluriennale, tra Governo e Regioni su programmi, indirizzi e risorse finanziarie, flussi informativi, rispettosa delle competenze costituzionali che assegnano allo Stato, d’intesa con le Regioni e le Autonomie, l’individuazione dei livelli essenziali e delle risorse con cui gli stessi possano essere attivati; mentre le Regioni provvederanno alla disciplina locale e agli assetti organizzativi d’intesa con le Autonomie Locali;

**2. organicità delle risorse e degli indirizzi di programmazione**, una sorta di “patto per le politiche sociali” in analogia al patto per la salute, prendendo in considerazione, non solo l’implementazione organica delle risorse economiche, in base al PIL, ma lo sviluppo del sistema di Welfare locale, prendendo in considerazione anche i **fondi strutturali europei** e i vincoli imposti dal **patto di stabilità** a quelli in materia di **personale**, posti con ripetitività dalle leggi finanziarie;

**3. intesa immediata per il 2007**, che ordini in maniera razionale e organica le iniziative della finanziaria 2007, per una prima individuazione di Piani e finanziamenti finalizzata ai livelli uniformi. E’ certo, che non si può individuare in maniera disgiunta da un Sistema di politiche sociali ed educative un Piano per la famiglia o interventi per la prima infanzia, così come azioni per la non autosufficienza non possono essere scollegate da interventi più generali per le fragilità (anziani, disabili, etc.); la stessa osservazione può essere allargata alle politiche per gli immigrati sia adulti che minori. Ed infine si ritiene che anche le politiche per le pari opportunità, non possano essere disarmoniche dallo sviluppo sociale. A tal proposito si ricorda che lo stesso documento di parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al DDL Finanziaria 2007 reso in Conferenza Unificata del 19 ottobre 2006, sottolineava: “nelle more di una definizione organica del problema, la necessità del pieno coinvolgimento e riconoscimento delle Regioni quali soggetti competenti in materia prevedendo, sulla base delle garanzie emerse nell’incontro col Governo durante l’iter della Finanziaria, che tali fondi siano resi spendibili tramite una intesa ai sensi dell’art. 8, c. 6 della legge 131/2003, da realizzare in sede di Conferenza Unificata. In tale modo le Regioni potranno dare il loro contributo, in piena integrazione, sia in termini di politiche sociali sia per le politiche di sviluppo in un quadro generale di crescita territoriale così come richiamato anche dall’Agenda di Lisbona che pone l’accento sull’importanza del ruolo delle politiche regionali”.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede pertanto al Governo:

- a) **un gruppo di lavoro** tra il Coordinamento tecnico delle Regioni ed un responsabile tecnico dei Ministeri interessati (Solidarietà Sociale, Famiglia, Salute, Politiche giovanili, Pari Opportunità e Istruzione) che in 60 gg. definisca le linee di una prima intesa organica per il 2007 in modo da rendere operativi i finanziamenti entro il primo semestre 2007, come previsto al precedente punto 3;
  
- b) **una sessione della Conferenza Unificata dedicata alle Politiche sociali**, per rendere operativo il prosieguo delle attività secondo quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.

Roma, 15 febbraio 2007



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

### LA MANOVRA FINANZIARIA 2008

Le Regioni hanno concorso per il 2007 alla manovra di risanamento dei conti pubblici con circa 5 mld di euro corrispondenti al 31% dei tagli previsti dalla rispettiva manovra finanziaria, così ripartiti:

- ✓ Sistema sanitario nazionale: un risparmio di 3 mld sulla spesa tendenziale sanitaria;
- ✓ Patto di stabilità: un taglio delle spese regionali di 1,850 mld.

L'impatto del patto di stabilità sulle spese regionali è stato molto pesante in quanto ha inciso su una quota di spesa regionale al netto della sanità che rappresenta il 20% dei bilanci regionali senza tener conto di una proporzionalità fra lo sforzo per il concorso al risanamento delle finanze pubbliche e il peso della spesa del comparto regionale sul totale della spesa della PA.

Contemporaneamente l'Accordo sul patto per la salute ha previsto un livello di finanziamento che rappresenta un'incidenza rispetto al PIL del 6,3% a fronte dell'impegno del Governo di destinare alla Salute risorse nella misura del 6,6%.

La legge finanziaria 2007 prevede che per le Regioni il tetto complessivo delle spese programmatiche per il 2008 e 2009 sia pari alle spese dell'anno precedente aumentate del 2,5% e del 2,4% e che conseguentemente il concorso delle Regioni al rispetto del patto di stabilità nell'anno 2008 sia pari a 2.058 milioni di euro e 2.210 milioni nel 2009, calcolato in linea con le previsioni della RPP per il 2007.

A fronte di queste previsioni la situazione della finanza pubblica è migliorata in termini di saldi, in misura largamente superiore rispetto all'effetto positivo della maggiore crescita economica così come indicato nel DPEF 2008 - 2011, consentendo di prospettare per il 2008 una sostanziale coincidenza tra i valori di saldo del quadro tendenziale e i valori programmatici e dunque di evitare una manovra netta di correzione per il 2008.

<b>entrate tributarie</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
DPEF 2007 - 2011		428.994	442.826	456.296
RPP 2007		434.079		
RUEF		449.120	462.212	477.593
DPEF 2008 - 2011	432.136	452.287	468.167	483.735

Peraltro i dati contenuti nel DPEF dimostrano che lo sforzo di contenimento dei saldi di finanza pubblica si è distribuito in modo non uniforme sul sistema delle istituzioni

<b>2007/2006</b>	<b>amministrazione centrale</b>	<b>amministrazioni locali</b>
<b>redditi da lavoro dipendente</b>	4,19	-3,07
<b>consumi intermedi</b>	13,91	2,45
<b>altre spese correnti</b>	21,17	-2,88

Ne deriva che, nella costruzione della nuova manovra, sia necessario partire da una verifica in ordine all'effettivo peso sulla spesa complessiva di ciascun livello istituzionale (Stato, Regioni, Autonomie locali) e l'effettivo contributo al risanamento del deficit: gli impegni sottoscritti dal Governo o quelli derivanti da nuove iniziative devono trovare copertura da una riprogrammazione e razionalizzazione della spesa delle Amministrazioni centrali, senza inasprire la pressione fiscale e senza prevedere ulteriori tagli al comparto Regioni. Si tratta comunque di distribuire equamente il carico finanziario tra i diversi livelli di governo e di evitare situazioni di squilibrio legate a fattori occasionali.

Si ricorda che il peso dei tagli sul sistema delle Autonomie della scorsa legge finanziaria (7,7 mld) ha mortificato ulteriormente il ruolo degli investimenti pubblici nella dinamica evolutiva del PIL e che le spese di investimento delle Regioni ricadono nel patto di stabilità.

Sulla base delle riflessioni presenti nel DPEF circa le modalità di regolazioni, ai fini del patto di stabilità, delle spese di investimento si ritiene che la risposta debba essere una modifica della norma del patto di stabilità nell'ordine di escludere le spese di investimento quelle per i cofinanziamenti ai programmi europei per rispettare le finalità e i vincoli delle politiche comunitarie, nonché le spese per interventi conseguenti a calamità naturali.

Le Regioni chiedono al Governo un impegno preciso in riferimento a 3 questioni principali:

- **“PATTO PER LA SALUTE”**, affinché sia mantenuto un giusto rapporto fra PIL e risorse per il fabbisogno sanitario. Infatti, la spesa sanitaria per il 2008 è prevista in 108,390 miliardi a fronte di un finanziamento programmato nel patto per la salute dello scorso ottobre di 99,082 miliardi. Occorre verificare la prima applicazione dell’Accordo sottoscritto lo scorso anno con l’obiettivo di aggiornarne i contenuti in relazione agli esiti dei tre tavoli istituiti sulla “Farmaceutica”, “Compartecipazioni alla spesa” e “livelli essenziali di assistenza (LEA)” e per quanto concerne **le risorse da destinare per la non autosufficienza**. Tali esiti devono comprendere il consolidamento dei 2 miliardi di maggiori risorse garantite dal MEF aggiornati con il tasso di crescita nominale del PIL e il riconoscimento automatico di adeguate risorse per le nuove prestazioni a carico del Servizio sanitario Nazionale riconosciute in corso d’anno (Es. vaccino contro infezione da HPV). Inoltre, è necessario:

1. lo stanziamento di almeno 2,5 mld per **l’edilizia sanitaria**;
2. il riconoscimento della maggiore quota di costi per il **personale** per i rinnovi contrattuali con il pieno riconoscimento del differenziale sul di tasso di inflazione programmata (1,15%) pari a 1,2 mld nonché per la stabilizzazione del personale precario, stimato in circa 500 milioni su base annua;
3. il presidio del risultato  **riferito alla chiusura dei sistemi regionali per l’anno 2006** rispetto al quale non si potranno ripetere o implementare provvedimenti di finanziamento straordinario dei disavanzi come quelli previsti per il 2007;
4. estendere alle persone fisiche quanto già previsto per le persone giuridiche in ordine alla possibilità di **deducibilità delle erogazioni liberali** a favore degli IRCCS pubblici trasformati o meno in Fondazioni;
5. affrontare la situazione tuttora aperta relativa all’applicazione delle **norme contenute nel D.Lgs. 66/2003**, il rischio di aggravio per il SSN è stimato in 2 miliardi di euro.

	2006	2007	2008	2009
<b>finanziamento SSN legge finanziaria 2007</b>		96,04	99,082	102,285
<b>RPP 2007 PIL valori assoluti</b>	1.468,646	1.510,158	1.561,069	1.614,810
<b>percentuale incidenza SSN su PIL</b>		6,36	6,35	6,33
<b>PIL valori assoluti DPEF 2008 - 2011</b>	1.475,402	1.541,113	1.606,072	1.663,165
<b>percentuale incidenza SSN su PIL</b>		6,23	6,17	6,15

- **PATTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE:** la ripresa degli ultimi mesi mostra già evidenti segni di rallentamento. Tutto il sistema Paese, dai Comuni allo Stato, deve cooperare per rendere stabile un processo di crescita. In questa prospettiva diventa essenziale uno sforzo per rendere competitivo il sistema italiano attraverso una riduzione del costo dell'approvvigionamento energetico per le imprese e un rafforzamento della capacità di ricerca e sviluppo. Ma un posto di assoluto rilievo è occupato dal gap infrastrutturale che caratterizza il nostro Paese. Per questo proponiamo un **"Patto per le Infrastrutture e i Trasporti"** e di dare concretezza ai contenuti del Tavolo interistituzionale per il TPL, in particolare per il TPL di interesse regionale e locale.

## Trasporti

Dare rapida attuazione ai contenuti sulle regole e sulle risorse del Tavolo interistituzionale per il Trasporto Pubblico di interesse regionale e locale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- a) prevedere il sostegno e lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale con l'obiettivo primario di realizzare livelli adeguati di mobilità sostenibile e di garantire la riduzione di tutti i parametri di inquinamento ambientale per ricondurli a valori conformi agli standard vigenti;
- b) prevedere un organico sviluppo dei servizi nella logica dell'incremento sia quantitativo che qualitativo dei collegamenti ferroviari così come di quelli automobilistici, nonché l'adeguamento, il potenziamento e l'ammodernamento dei parchi rotabili, degli impianti, dei sistemi di sicurezza, nonché delle infrastrutture di accesso alle reti e ai nodi di trasporto;
- c) definire regole chiare, confermando quelle previste a conclusione dei lavori del tavolo interistituzionale, con modifiche e integrazioni al decreto legislativo 422/97;
- d) prevedere adeguate risorse strutturali e strumenti per il rilancio del settore;
- e) procedere al riequilibrio fra compiti trasferiti alle Regioni in materia di Trasporto Ferroviario e le relative risorse finanziarie, ivi comprese le tematiche della sicurezza;
- f) risolvere le questioni **fiscali** riguardanti il trasporto pubblico regionale e locale:
  - determinazione al 10% dell'aliquota IVA applicabile ai contratti di servizio per la gestione delle infrastrutture ferroviarie;
  - Contrasti interpretativi sorti a proposito degli effetti della norma di cui all'art. 3 del D.L. n. 833/86 convertito nell'art. 18 della legge n. 18/87

- Assoggettabilità ai fini IRAP delle somme assegnate alle aziende di trasporto automobilistico a titolo di “contributi di esercizio”;
- IVA trasporti: rendere permanente il riconoscimento di rimborso al lordo delle quote IVA spettanti in base alle norme sul cd. Federalismo fiscale, in considerazione del fatto che, diversamente operando, si contrasterebbe con i principi su cui si fondano i meccanismi di compartecipazione all’IVA, ai sensi del Decreto Legislativo n. 56/2000.

### **Infrastrutture**

È necessario, inoltre, un forte coordinamento dei diversi livelli di governo per mettere in atto un sistema di azioni che miri alla riduzione del deficit qualitativo e quantitativo che caratterizza l’offerta infrastrutturale complessiva del Paese. A questo fine si chiede, per esempio, che sia implementata la norma prevista per le infrastrutture portuali dalla Legge 296/06 (Art. 1, comma 990) estendendola alle reti infrastrutturali oltre che a quelle dei porti stessi.

Inoltre, è indispensabile individuare forme di incentivazione fiscale per le politiche sulla casa nonché risorse per il finanziamento di un piano straordinario di edilizia agevolata.

Inoltre occorre:

- a) prevedere un **“Patto per il Fondo Aree Sottoutilizzate”**: attualmente le risorse sono per lo più concentrate nel triennio 2011/2013, rendendo impossibile la programmazione di circa 7 miliardi di euro (a copertura delle reali necessità scaturenti prevalentemente da programmi pregressi) nel triennio 2008/2010. Oltre all’implementazione dei fondi, c’è la necessità di coordinamento fra livelli di Governo per definire la gerarchia delle priorità di intervento, la valutazione dei progetti in base all’efficienza delle spese e ai tempi per rendere certa e per ravvicinare la correlazione tempi di realizzazione con le risorse. Tale accordo può rafforzare, fra l’altro, le politiche per il Mezzogiorno derivanti dalla politica unitaria per lo sviluppo del Quadro Strategico Nazionale;
- b) far partire il credito d’imposta per il Mezzogiorno;
- c) implementare le risorse per le Zone Franche Urbane, estendendone l’ambito di applicazione a tutte le regioni in funzione delle realtà territoriali che necessitano di tali interventi e accelerare le relative procedure di impostazione metodologica e di negoziato.
- d) Individuare risorse aggiuntive pluriennali specificatamente destinate all’Intesa per una strategia condivisa ed integrata di sviluppo locale delle montagne italiane in corso di definizione, a partire dall’annualità 2008.

- **“PATTO FISCALE”**: sarebbe utile per la sua attuazione anticipare alcuni proponenti del ddl sul federalismo fiscale, prevedendo la normativa in legge finanziaria ove necessario:
  1. le norme di proroga delle leggi regionali sulla tassa automobilistica;
  2. l’addizionale regionale all’imposta sul consumo di gas metano: copertura delle perdite d’entrata per le Regioni per la norma agevolativa per i soggetti esercenti attività commerciale;
  3. la costituzione immediata della Cabina di Regia, per federalismo e monitoraggio spesa pubblica;
  4. l’adeguamento delle risorse ex DPCM Bassanini e verifica della congruità per la fiscalizzazione dei trasferimenti per il decentramento amministrativo anche per la rivalutazione la base storica Bassanini e la copertura finanziaria, fino a consentire l’aggiornamento delle risorse almeno del tasso d’inflazione programmata dal 2001;
  5. la regolazione delle partite finanziarie aperte (a partire ad esempio dalle attribuzioni immediate delle manovre fiscali regionali che sono state fatte a copertura dei disavanzi sanitari e che rimangono ancora presso il MEF);
  6. la stabilizzazione dell’accisa sul gasolio per autotrazione: la compartecipazione deve evolversi in relazione alla perdita sull’accisa benzina anche per il 2006;
  7. la costituzione di un Fondo unico nel quale far confluire tutte le risorse di competenza regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione e di eliminare le sovrapposizioni organizzative e amministrative corrispondenti (vedasi anche legge finanziaria 2003), ovvero evidenziazione delle risorse anche in via extracontabile;
  8. il maggior **extra gettito tributario** per la crescita economica sia **restituito al comparto in proporzione al sacrificio e ai maggiori risparmi richiesti alle Regioni** anche in termini di finanziamenti per le infrastrutture nonché per il recupero di entrate per manovre sui tributi regionali;
  9. la non incursione sulle basi imponibili regionali ed il ristoro delle perdite di gettito sulle manovre effettuate negli esercizi precedenti dalle Leggi Finanziarie nazionali.

Da ultimo si raccomanda di ripristinare un trattamento egualitario nei confronti delle Regioni a fronte di situazioni simili a partire dagli eventi calamitosi e dalle loro conseguenze sulla finanza pubblica.

Roma 25 settembre 2007

**Quadri sinottici**  
**disposizioni nelle Leggi finanziarie**  
**e nelle principali leggi sulle politiche sociali**

**Legge 27 dicembre 2006, n. 296**  
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**  
**(Legge finanziaria 2007)**

**SETTORE POLITICHE SOCIALI**

*a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Settore Salute e Politiche Sociali*

FINANZIARIA 2007 Art 1 COMMI	ASPETTI ATTUATIVI	CRITICITA' E PROPOSTE DI EMENDAMENTO
<p><b>1. 312.</b> All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del <i>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i>, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo»</p>	<p>Viene estesa <b>l'esenzione all'Iva per le prestazioni socio-sanitarie</b> rese da organismi di diritto pubblico, enti istituzioni sanitarie riconosciute, enti di assistenza sociale ed Onlus. Tra i soggetti svantaggiati a favore dei quali le prestazioni vengono erogate rientrano anche le "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo".</p>	
<p><b>1. 319.</b> All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) al comma 1, dopo la lettera <i>i-quater</i>) sono aggiunte le seguenti:</p>	<p><b>Detrazioni</b></p> <p>Prevista detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute dai ragazzi - 5-18 anni – per attività sportive.</p>	

<p>«<i>i-quinquies</i>) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;</p> <p><i>i-sexies</i>) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della <a href="#">legge 9 dicembre 1998, n. 431</a>, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;</p> <p><i>i-septies</i>) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non</p>	<p>Prevista detrazione Irpef del 19% sui canoni di locazione derivanti da contratti per studenti fuori sede.</p> <p>Prevista detrazione del 19% per le spese, per un importo superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti e con reddito che non superi 40.000 Euro.</p>	
---	--	--

<p>supera 40.000 euro»;</p> <p>b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), <i>i-quinquies</i>) e <i>i-sexies</i>)»; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera <i>i-septies</i>) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».</p>		
<p><b>1. 389.</b> Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente</p>	<p><b>Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche:</b> presso il Ministero dello Sviluppo economico, dotazione 5 milioni di euro per il 2007.</p> <p>DM Economia d'intesa con Ministeri sviluppo economico e Solidarietà Sociale definisce modalità e criteri per l'erogazione dei contributi.</p>	

<p>comma <sup>(134)</sup>.</p> <hr/> <p>(134) Comma così modificato dall'<i>art. 4, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248</i>. Successivamente la Corte costituzionale, con <i>sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50</i> (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.</p>		
<p><b>1.</b> 1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:</p> <p><i>a)</i> sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'<i>articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460</i>, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'<i>articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383</i>, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera <i>a)</i>, del <i>decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460</i>, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale <sup>(502)</sup>;</p>	<p>Destinazione del 5 per mille dell'Irpef a</p> <p>Organizzazioni non lucrative di utilità sociale</p> <p>Enti di ricerca Enti di ricerca sanitaria</p>	

<p>b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;</p> <p>c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria <sup>(503)</sup>.</p> <hr/> <p>(502) Lettera così modificata dal comma 1-bis dell'<i>art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248</i>, aggiunto dalla relativa legge di conversione.</p> <p>(503) A parziale modifica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 2 dell'<i>art. 20, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159</i>, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il <i>D.P.C.M. 16 marzo 2007</i> e il <i>D.P.C.M. 24 aprile 2008</i>.</p>		
<p><b>1. 1250.</b> Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'<i>articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i>, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e</p>	<p><b>Disposizioni sulla Famiglia</b></p> <p><b>Il Fondo per la politiche sulla Famiglia è incrementato di 210 milioni di Euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La legge 248/2006 assegnava al Fondo 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2007.</b></p> <p>Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia: composizione paritetica fra</p>	<p><i>Nella Conferenza Unificata del 27 giugno 2007 è stata sancita Intesa sulla ripartizione del fondo delle politiche per la famiglia.</i></p>

<p>degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'<i>articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53</i>; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'<i>articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269</i>, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla <i>legge 23 dicembre 1997, n. 451</i>; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali <sup>(511)</sup>.</p> <hr/> <p>(511) Comma così modificato dall'<i>art. 46-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248</i>, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, la lettera <i>b)</i> del comma 14 dell'<i>art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85</i>.</p>	<p>amministrazioni centrali da un lato e Regioni e Province autonome ed Enti Locali dall'altro.</p>	
---	---	--

<p><b>1. 1251.</b> Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:</p> <p>a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;</p> <p>b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'<i>articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131</i>, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;</p> <p>c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, d'intesa con il Ministro del lavoro e della</p>	<p>Il Fondo finanzia:</p> <p>Realizzazione – d'intesa con Conferenza Unificata – di un Piano nazionale per la famiglia;</p> <p>Realizzazione con il Ministro delle Salute di un'intesa ai sensi del comma 6 art. 8 legge n. 131/2003, sui criteri e modalità di riorganizzazione dei consultori familiari;</p> <p>Promozione ed attuazione in sede di Conferenza Unificata di un Accordo Governo –Regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.</p>	<p><i>Sulla scorta di quanto concordato nell'Intesa del 27 giugno scorso sul Fondo per la famiglia, è stata sancita un'unica intesa in Conferenza Unificata del 20 settembre 2006 con tre allegati relativi a : riorganizzazione dei consultori familiari; qualificazione lavoro delle assistenti familiari; sperimentazione iniziative abbattimento costi servizi per famiglie numerose.</i></p>
---	--	---

previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;

*c-bis)* favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona <sup>(512) (513)</sup>;

*c-ter)* finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della

<p><i>legge 3 agosto 1998, n. 269</i> <sup>(514)</sup> <sup>(515)</sup>.</p> <hr/> <p>(512) Lettera aggiunta dal comma 462 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p> <p>(513) La Corte costituzionale, con <i>sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125</i> (Gazz. Uff. 3 giugno 2009, n. 22, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'<i>art. 1, comma 1251, lettera c-bis) e lettera c-ter), introdotte dall'art. 2, comma 462, della legge n. 244 del 2007</i>, promossa in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.</p> <p>(514) Lettera aggiunta dal comma 462 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p> <p>(515) La Corte costituzionale, con <i>sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125</i> (Gazz. Uff. 3 giugno 2009, n. 22, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'<i>art. 1, comma 1251, lettera c-bis) e lettera c-ter), introdotte dall'art. 2, comma 462, della legge n. 244 del 2007</i>, promossa in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.</p>		
<p><b>1.</b> 1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la</p>	<p>DM politiche per la famiglia per ripartire gli stanziamenti del Fondo (<i>Non è prevista intesa in Conferenza Unificata sul riparto</i>)</p>	<p><b><i>Sancita intesa-madre ex comma 1250 in Conferenza Unificata il 27 giugno 2007.</i></b></p>

<p>famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251 <sup>(516)</sup>.</p> <hr/> <p>(516) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma (in riferimento ai commi 1250 e 1251), nella parte in cui non contiene, dopo le parole «con proprio decreto», le parole «da adottare d'intesa con la Conferenza unificata». Alla ripartizione degli stanziamenti del Fondo prevista dal presente comma si è provveduto con <i>D.M. 2 luglio 2007</i> (Gazz. Uff. 25 agosto 2007, n. 197) e con Decr 3 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 2 maggio 2009, n. 100).</p>		
<p><b>1.</b> 1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'<i>articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250 <sup>(517)</sup>.</p> <hr/> <p>(517) In attuazione di quanto disposto dal</p>	<p>Regolamento per disciplinare l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia.</p>	<p><i>Nella Conferenza Unificata del 20 settembre 2007 la Conferenza delle Regioni ha chiesto il rinvio del punto, le autonomie locali hanno espresso intesa ed il provvedimento è stato licenziato. Le Regioni a livello tecnico, nell'evidenziare la proliferazione di osservatori nel settore del sociale di cui diversi previsti in Finanziaria 2007, hanno elaborato un documento di osservazioni proponendo ai fini di</i></p>

<p>presente comma vedi il <a href="#">D.P.C.M. 10 marzo 2009, n. 43</a>.</p>		<p><i>una razionalizzazione di tali tematiche, un modello organizzativo unico per i vari osservatori tramite un' unica intesa che stabilisce una matrice comune. Le Regioni sempre a livello tecnico hanno formulato e trasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata durante l'iter istruttorio specifiche proposte di emendamento.</i></p>
<p><b>1. 1254.</b> L'<a href="#">articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53</a>, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 9. - (<i>Misure a sostegno della flessibilità di orario</i>). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'<a href="#">articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</a>, convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 4 agosto 2006, n. 248</a>, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:</p>	<p><b>Flessibilita' di orario</b></p> <p>Destinazione di una quota del fondo per contributi per imprese ed aziende, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, che prevedono azioni positive per conciliare tempi di vita e di lavoro su :</p> <p>Progetti per lavoratrice madre</p>	

<p>a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;</p> <p>b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;</p> <p>c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;</p> <p>d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico».</p>	<p>Programmi reinserimento dei lavoratori</p> <p>Progetti per sostituzione nel periodo di astensione obbligatoria di imprenditori</p> <p>Interventi a favore di lavoratori con figli minori o disabili o con anziani non autosufficienti.</p>	
--	---	--

<p>1. [1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti] <sup>(518)</sup>.</p> <hr/> <p>(518) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 38, L. 18 giugno 2009, n. 69.</p>	<p>Risorse di cui al precedente comma, parzialmente destinate per promozione, consulenza e monitoraggio delle azioni.</p>	
<p>1. [1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private] <sup>(519)</sup>.</p> <hr/> <p>(519) Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 38, L. 18 giugno 2009, n. 69.</p>	<p>DM politiche per la famiglia di concerto con Ministeri del Lavoro e pari opportunità per definire i criteri di concessione. <i>(Non è previsto parere della Conferenza Unificata).</i></p>	<p><b><i>Il DM non è stato ancora emanato.</i></b></p>
<p>1. 1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della <i>legge 3 dicembre 1999, n. 493</i>, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27</p>	<p><b>Incidenti domestici:</b> scende dal 33% al 27% la soglia di inabilità permanente al lavoro che dà diritto all'assicurazione.</p>	

per cento».		
<p>1. 1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'<i>articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285</i>, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'<i>articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468</i>, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'<i>articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285</i>, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni <sup>(520)</sup>.</p> <hr/> <p>(520) Comma così modificato dal comma 470 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p>	<p>Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (all'interno del FNPS).</p>	
<p>1. 1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'<i>articolo 8,</i></p>	<p>Intesa ai sensi del comma 6 art. 8 legge n. 131/2003 in Conferenza Unificata per ripartizione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. L'intesa stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni e criteri e modalità per l'attuazione da parte delle Regioni di un <b>Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema</b></p>	<p><i>La proposta di intesa è stata concordata a livello tecnico con il Ministero delle politiche per la famiglia ed approvata dalla Commissione Politiche sociali. E' stata espressa intesa nella Conferenza Unificata del 26 settembre 2007.</i></p>

*comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009 <sup>(521)</sup>.

**territoriale dei servizi socio-educativi** al quale concorrono asili nido, servizi integrati ed innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.

---

(521) Comma così modificato dal comma 457

<p>dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, l'art. 45, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e la lettera b) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.</p>		
<p>1. 1260. Per le finalità di cui al comma 1259 può essere utilizzata parte delle risorse stanziare per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.</p>	<p>Per le finalità del precedente comma può essere utilizzata parte delle risorse del fondo per le politiche per la famiglia.</p>	
<p>1. 1261. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere (522).</p>	<p><b>Il Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità è incrementato di 40 milioni di euro</b> per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. <b>La legge 248/2006 assegnava al Fondo 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2007.</b></p>	<p><i>E' stata sancita intesa nella Conferenza Unificata del 20 settembre 2007.</i></p>

<p>(522) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «il Ministro per i diritti e le pari opportunità» le parole «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata».</p>		
<p>1. 1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.</p>	<p><b>Fondo presso il Ministero dell'Interno da ripartire per far fronte alle spese connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed emergenze flussi migratori</b> con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007.</p>	
<p>1. 1263. Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della <i>legge 9 gennaio 2006, n. 7</i>, è</p>	<p>E' autorizzata una spesa aggiuntiva di 500.00 mila euro annui per le attività di prevenzione</p>	

<p>autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.</p>	<p>delle mutilazioni genitali femminili.</p>	
<p><b>1. 1264.</b> Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficiente», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 <sup>(523)</sup>.</p> <hr/> <p><i>(523)</i> Per l'incremento del Fondo previsto dal presente comma vedi il comma 465 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i> e il comma 102 dell'<i>art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191</i>.</p>	<p>Istituzione del <b>Fondo per le non autosufficiente</b> presso il Ministero della Solidarietà Sociale con un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.</p>	<p><i>E' stata sancita intesa nella Conferenza Unificata del 20 settembre con a verbale che la proposta è relativa solo all'anno 2007.</i></p>
<p><b>1. 1265.</b> Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i> <sup>(524)</sup>.</p>	<p>I provvedimenti di utilizzazione del fondo sono adottati dal Min Solidarietà Sociale, di concerto con Min Salute, con il Min della Famiglia, con Min dell'Economia e previa intesa della Conferenza Unificata.</p>	

<p>(524) Le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze sono state attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2007, con <i>D.M. 12 ottobre 2007</i> (Gazz. Uff. 23 aprile 2008, n. 96) e per l'anno 2008, con <i>D.M. 6 agosto 2008</i> (Gazz. Uff. 7 novembre 2008, n. 261).</p>		
<p>1. 1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al <i>decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».</p>	<p>Tutela e sostegno della maternità e paternità</p>	
<p>1. 1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo è altresì finalizzato</p>	<p>Istituzione presso il Ministero della Solidarietà sociale del <b>Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati</b> al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.</p>	<p><i>In data 9 agosto 2007 i Ministri della Solidarietà sociale e quello per i Diritti e le pari opportunità hanno emanato una direttiva recante l'individuazione degli obiettivi generali delle priorità finanziabili e delle linee guida generali per</i></p>

<p>alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali <sup>(525)</sup>.</p> <hr/> <p>(525) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 11 dell'<i>art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>. Per l'integrazione del Fondo previsto dal presente comma vedi il comma 536 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p>		<p><i>l'utilizzo del Fondo. NON è PREVISTA INTESA in finanziaria, ma per il principio di leale collaborazione soprattutto in materia di politiche sociali - così come sottolineato nel documento della Conferenza delle Regioni sulla Finanziaria 2007 – sarebbe stata necessaria una concertazione con le Regioni. Inoltre, nell'Allegato tecnico al documento della Conferenza delle Regioni e P. A. del 14 giugno 2007 consegnato in Conferenza Unificata è stata evidenziata la necessità di un fondo unico per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri da ripartirsi previa Intesa in Conferenza unificata e contestualmente al riparto del FNPS.</i></p>
<p><b>1.</b> 1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.</p>	<p>Utilizzazione del Fondo con atti del Min solidarietà sociale di concerto con Min diritti e pari opportunità.</p>	
<p><b>1.</b> 1269. All'<i>articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i>, le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per</p>	<p>Risorse per le attività istituzionali della Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa.</p>	

<p>ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'<i>articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>»<sup>(526)</sup>.</p> <hr/> <p>(526) Vedi, anche il comma 438 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p>	<p>Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".</p>	
<p><b>1.</b> 1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della <i>legge 23 dicembre 2000, n. 388</i>, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».</p>	<p><b>Reddito minimo di inserimento:</b> proroga al 30 giugno 2007 dell'utilizzo delle risorse degli anni 2001 e 2002 per la prosecuzione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento.</p>	
<p><b>1.</b> 1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'<i>articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449</i>.</p>		
<p><b>1.</b> 1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'<i>articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i>, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.</p>	<p><b>Il Fondo per le politiche giovanili</b> è integrato di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. <b>La legge 248/2006 assegnava al Fondo 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2007.</b></p>	<p><b>Con INTESA sancita nella Conferenza Unificata del 14 giugno 2007: sono stati ripartiti 60 milioni di euro alle Regioni e alle Province autonome.</b></p>

1. 1293. *L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, è sostituito dal seguente:

«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con

Istituzione presso Ministero della Solidarietà Sociale dell'**Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze**. Con DM d'intesa con la **Conferenza Stato-Regioni** è disciplinata la composizione e l'organizzazione **dell'osservatorio**:

Istituzione presso Ministero della Solidarietà Sociale del **Fondo nazionale per le comunità giovanili** per azioni di prevenzione fenomeno delle dipendenze. Dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, di cui il 25% destinato a compiti di comunicazione, informazione e ricerca ed il restante 75% destinato alle associazioni e reti giovanili individuati con DM di concerto con Min Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

*Lo schema di decreto istitutivo dell'osservatorio è stato iscritto all'odg della Conferenza Stato-Regioni del 12 luglio 2007, ma l'esame è stato rinviato su richiesta del Ministero dell'Economia e delle finanze.*

decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze»<sup>(533)</sup>.

---

(533) Si tenga presente che il comma 556 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266* è stato successivamente sostituito dal comma 60 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

## TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

Ministero della Solidarietà Sociale

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

- Art. 20 comma 8 Fondo da ripartire per le Politiche sociali (4.1.5.2 – Fondo per le politiche sociali - cap. 3671).

*migliaia di euro*

<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
1.635.141	1.645.841	1.378.914

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

- Art. 19: Fondo nazionale per il Servizio Civile (3.1.5.16 – Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizio civile nazionale – cap 2185).

*- migliaia di euro*

<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
256.128	253.422	257.608

*Con Intesa sancita in Conferenza Unificata del 10 maggio 2007 sono state ripartite le risorse per il FNPS 2007 per un totale di 1.564.917.148 euro con l'impegno politico nella stessa seduta che ulteriori risorse accantonate pari a circa 186.237.791 venissero ripartiti alle Regioni con gli stessi criteri. Nel corso dell'incontro del 18 settembre 2007 per l'illustrazione del ddl delega sulla non autosufficienza il Ministro Ferrero ha confermato l'impegno.*

*Va proposta una riflessione globale sui Fondi proprio alla luce dell'esperienza di quest'anno con i diversi Ministeri di riferimento. Sul Documento di parere al DPEF della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 12 luglio 2007 in previsione della Finanziaria 2008, i Presidenti hanno sostenuto nel paragrafo dedicato al "Patto fiscale" di "evitare la proliferazione di fondi settoriali".*

## Legge 3 agosto 2007, n. 127

### Conversione in legge, con modificazioni, del *D.L. 2 luglio 2007, n. 81*, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

#### OMISSIS

7. Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.

2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

#### STRALCIO TABELLA (ELENCO 2)

Codice UPB	Descrizione UPB	Capitolo	Denominazione CAP	2007
MINISTERO DEI TRASPORTI				15.843.985
02.01.02.01	Fondo per i trasferimenti correnti a imprese	1360	FONDO DA RIPARTIRE PER I TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' DI SERVIZI MARITTIMI, ECC.	15.000.000
04.01.01.07	Sicurezza della navigazione	2201	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA GLOBALE DI COMUNICAZIONE PER L'EMERGENZA E LA SICUREZZA IN MARE	843.985
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				155.260.111
03.01.02.07	Piani e programmi di sviluppo dell'universita'	1690	FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, RELATIVO AL FINANZIAMENTO DI SPECIFICHE , etc.	15.336.180
03.01.02.08	Universita' ed istituti non statali	1692	CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' E AGLI ISTITUTI SUPERIORI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI	6.836.000
03.02.03.04	Ricerca scientifica	7236	FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA	112.754.000
03.01.02.02	Borse di studio post laurea	1686/02	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE DI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE A FAVORE DI LAUREATI	20.333.931
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE				186.237.792
04.01.05.02	Fondo per le politiche sociali	3671	FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	186.237.792
<b>TOTALE MINISTERI</b>				<b>1.972.918.320</b>

Legge 29 novembre 2007, n. 222 <sup>(1)</sup>

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279, S.O.

a cura della Segreteria della conferenza delle Regioni e delle e delle Province autonome Settore Salute e Politiche sociali

TESTO	ASPETTI ATTUATIVI
<p><b>Art..45 <i>Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali.</i></b></p> <p>1. Per le finalità di cui all'<i>articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto è integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.</p> <p>2. L'autorizzazione di spesa di cui all'<i>articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>, come determinata dalla tabella C allegata alla <i>legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro <sup>(177)</sup>.</p> <hr/> <p>(177) Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222</i>.</p>	<p><b>Integrazione risorse Piano servizi socio-educativi: 25 milioni di euro per l'anno 2007.</b></p> <p><b>Integrazione risorse FNPS per l'anno 2007: 25 milioni di euro.</b></p>

**Legge 24 dicembre 2007, n. 244**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge finanziaria 2008)**

**POLITICHE SOCIALI**

*a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche Sociali*

<b>ARTICOLO COMMA</b>	<b>ASPETTI ATTUATIVI</b>
<b>Art. 1. - Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>	
1. 9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i> , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1 è premesso il seguente:  «01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della <i>legge 9 dicembre 1998, n. 431</i> , spetta una detrazione complessivamente pari a:  a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;  b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71	

ma non euro 30.987,41»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-*bis*, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

d) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

**«1-*ter*. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della *legge 9 dicembre 1998, n. 431*, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-*bis*, lettera a), alle condizioni ivi previste.**

1-*quater*. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-*ter*, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il

**Detrazioni ai giovani che hanno stipulato contratto d'affitto.**

contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

*1-quinquies.* Le detrazioni di cui ai commi da 01 a *1-ter* sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

*1-sexies.* Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

---

1. 15. Al citato testo unico di cui al [\*decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917\*](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

**«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta**

Detrazioni ai genitori con almeno quattro figli.



previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le

**Elementi di determinazione dell'Isee**

**Rilascio attestazione**

amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'[articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative

procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;

c) all'articolo 4-*bis*:

**Con DPCM sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione e le modalità attuative**

<p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. L’Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall’Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l’alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera <i>d</i>), del regolamento di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322</i>»;</p> <p>2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;</p> <p><i>d</i>) all’articolo 6:</p> <p>1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;</p> <p>2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l’Agenzia delle entrate»;</p> <p>3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;</p> <p>4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall’Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall’Agenzia delle entrate».</p>	
<p><b>1. 376.</b> Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri</p>	<p><b>Norme sulla formazione e composizione del Governo</b></p>

<p>senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione <sup>(106)</sup>.</p> <hr/> <p>(106) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'<i>art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172</i> e poi così modificato dal comma 3-bis dell'<i>art. 15, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195</i>, aggiunto dalla relativa legge di conversione.</p>	<p><b>Previsione per il successivo Governo di 12 Ministeri con l'accorpamento Lavoro, Salute e Politiche Sociali in un unico dicastero del Welfare.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2.</b></p> <p><b>Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b></p>	
<p><b>2.</b> 182. All'<i>articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese</p>	<p><b>Sostegno alle nuove imprese femminili</b></p>

femminili».	
<p>2. 413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera <i>b</i>), della <i>legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili <sup>(243)</sup> <sub>(244)</sub>.</p> <hr/> <p>(243) La Corte costituzionale, con <i>sentenza 22-26 febbraio 2010, n. 80</i> (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno.</p> <p>(244) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il <i>D.M. 24 aprile 2008</i>.</p> <hr/> <p>2. 414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al</p>	<p><b>Docenti di sostegno</b></p> <p><b>Viene rideterminato il numero degli insegnanti di sostegno ai fini dell'integrazione degli alunni diversamente abili.</b></p>

<p>raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della <a href="#">legge 27 dicembre 1997, n. 449</a>. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della <a href="#">legge 27 dicembre 1997, n. 449</a>, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi», fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla <a href="#">legge 5 febbraio 1992, n. 104</a>. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma <sup>(245)</sup>.</p> <hr/> <p>(245) La Corte costituzionale, con <a href="#">sentenza 22-26 febbraio 2010, n. 80</a> (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla <a href="#">legge 27 dicembre 1997, n. 449</a>, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.</p>	
<p><b>2.</b> 437. L'autorizzazione di spesa di cui all'<a href="#">articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328</a>, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 <sup>(254)</sup>.</p> <hr/> <p>(254) Comma così sostituito dal numero 11) della lettera <i>b</i>) del</p>	<p><b>Istituzione presso il ministro solidarietà sociale di un fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese di 1,25 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del FNPS.</b></p>

<p>comma 9 dell'<i>art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.</i></p> <hr/> <p>2. 438. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 437, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'<i>articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</i> Il contributo, di cui all'<i>articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,</i> è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.</p>	
<p>2. 439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.</p>	
<p>2. 452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al <i>decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,</i> è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 26. - (<i>Adozioni e affidamenti</i>). – 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.</p> <p>2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.</p> <p>3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito</p>	<p><b>Disposizioni su Adozioni ed affidamento</b></p> <p><b>Congedo di maternità anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore</b></p>

<p>prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.</p> <p>4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.</p> <p>5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.</p> <p>6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».</p> <hr/> <p>2. 453. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.</p>	
<p>2. 454. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). – 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.</p> <p>2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha</p>	<p><b>Il congedo spetta anche al padre.</b></p>

<p>ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».</p>	
<p>2. 455. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). – 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.</p> <p>2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.</p> <p>3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».</p> <hr/> <p>2. 456. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.</p>	<p><b>Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento.</b></p>
<p>2. 457. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009»;</p> <p>b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007,</p>	<p><b>Il Piano socio educativo viene rifinanziato:</b></p> <p><b>100 milioni di euro per il 2007; 170 per il 2008 e 100 per il 2009.</b></p>

<p>di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009».</p>	
<p>2. 458. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</p>	<p><b>Fondo di funzionamento di servizi socio educativi prima infanzia fino a 36 mesi presso enti e riparti Ministero della difesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.</b></p>
<p>2. 459. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103</i>.</p>	
<p>2. 460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'<i>articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, come modificato dal comma 457.</p>	
<p>2. 461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:</p> <p>a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e</p>	<p><b>Disposizioni per la tutela dei consumatori</b></p> <p><b>La Carta della qualità dei servizi</b></p>

con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

**Consultazioni**

**Monitoraggio**

<p>f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.</p>	<p><b>Finanziamento</b></p>
<p>2. 462. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:</p> <p>«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;</p> <p>c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».</p>	<p><b>Persone non autosufficienti</b></p> <p><b>Ministero della Famiglia d'intesa con Ministeri Solidarietà sociale e Salute promuovono un'intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. n. 1312003 per definire criteri e modalità di programmi sperimentali di Regioni e Comuni per la permanenza o il ritorno in famiglia di persone non autosufficienti</b></p> <p><b>Iniziative per prevenzione abusi sessuali ai minori.</b></p>
<p>2. 463. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne .</p> <hr/> <p>2. 464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale,</p>	<p><b>Piano contro la violenza alle donne</b> <b>Fondo 20 milioni di euro per l'anno 2008.</b></p> <p><b>Telefono azzurro</b></p>

<p>di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS»<sup>(257)</sup>.</p> <hr/> <p>(257) Comma così sostituito dall'<i>art. 11-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248</i>, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al <i>D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>.</p>	<p><b>Finanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008</b></p>
<p>2. 465. L'autorizzazione di spesa di cui all'<i>articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.</p>	<p><b>Fondo per le non autosufficienze</b></p> <p><b>Incremento di 100 milioni per l'anno 2008 (200 milioni già stanziati in finanziaria 2007) e di 200 milioni per l'anno 2009 (200 già stanziati nella finanziaria 2007)</b></p>
<p>2. 466. Il comma 318 dell'<i>articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i>, è abrogato.</p>	<p><b>Abrogazione della norma sulla ripartizione in parti uguali del contributo agli enti assistenza ciechi</b></p>
<p>2. 467. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'<i>articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508</i>, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008.</p> <p>. 468. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 467 si applicano le disposizioni dell'<i>articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</i>.</p>	<p><b>Indennità speciale per chi ha residuo visivo</b></p>
<p>2. 469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'<i>articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508</i>, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.</p>	
<p>2. 470. Al comma 1258 dell'<i>articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1».</p>	<p><b>Fondo infanzia e adolescenza</b></p> <p><b>La finanziaria determina la dote del fondo destinata ai comuni.</b></p>

<p>2. 471. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, e successive modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'<i>articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p><b>Anticipazioni del FNPS</b></p> <p><b>Con decreto Ministero economia su proposta Ministero Solidarietà sociale e previa intesa in Conferenza Unificata si provvede ad anticipare le somme del FNPS nella misura massima del 50% al fine di migliorare la programmazione.</b></p>
<p>2. 472. L'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.</p>	
<p>2. 473. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'<i>articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>.</p>	
<p>2. 474. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i</p>	<p><b>Fondo per la mobilità dei disabili</b></p> <p><b>Dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010</b></p>

<p>Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma <sup>(258)</sup>.</p> <hr/> <p>(258) La Corte costituzionale, con <a href="#">sentenza 22-30 aprile 2009, n. 124</a> (Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 18 - Prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.</p>	
<p><b>2. 500.</b> Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'<a href="#">articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</a>, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:</p> <p>a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'<a href="#">articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88</a>, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;</p> <p>b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.</p>	<p><b>Trasferimenti all'INPS</b></p> <p><b>Gestione contabile per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi</b></p>

<p>2. 535. L'autorizzazione di spesa di cui all'<i>articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350</i>, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 <sup>(272)</sup>.</p> <hr/> <p>(272) Comma così sostituito dal numero 13) della lettera <i>b</i>) del comma 9 dell'<i>art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>.</p>	<p><b>Fondi in materia migratoria</b></p> <p><b>1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010</b></p>
<p>. 536. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'<i>articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008 <sup>(273)</sup>.</p> <hr/> <p>(273) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al <i>D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>.</p>	<p><b>Integrazione di 50 milioni di euro al Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati</b></p> <p><b>Già stanziati dalla finanziaria 2007 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009</b></p>
<p>2. 561. Il comma 340 dell'<i>articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è sostituito dal seguente:</p> <p>«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».</p>	<p><b>Fondo Ministero dello Sviluppo economico di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per contrastare l'esclusione sociale e per favorire l'inclusione sociale e culturale nelle città con degrado urbano e sociale.</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposizioni in materia di Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali</b></p>	
<p><b>3. 5.</b> Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'<i>articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460</i>, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'<i>articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383</i>, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del <i>decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460</i>, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale <sup>(311)</sup>;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;</p> <p style="padding-left: 40px;">c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge <sup>(312) (313)</sup>.</p>	<p><b>Destinazione della quota del cinque per mille.</b></p>

---

(311) Lettera così modificata dal comma 1 dell'*art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(312) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'*art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(313) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 19 marzo 2008*.

## FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI 2004-2014

Anno	Tabella C - Legge Finanziaria/stabilità	Fondo nazionale Politiche sociali	Quota Regioni e Province autonome	Intesa Conferenza Unificata
2004	Legge 350/2003 (Legge finanziaria 2004) € 1.215.333.000	€ 1.884.346.940	€ 1.000.000.000	20/05/2004
2005	Legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) € 1.193.767.000	€ 1.308.080.940	€ 518.000.000	14/07/2005
2006	Legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006) € 1.157.000.000	€ 1.624.922.940	€ 775.000.000	27/07/2006
2007	Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) € 1.635.141.000	€ 1.564.917.148	745.000.000* (+ 186.237.791 + 25.000.000 = 956.237.791)	10/05/2007
2008	Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008) € 1.582.815.000	€ 1.464.233.696	656.451.148,80 (+ 14.346.265,00 = 670.797.413,80) - quota integrata con lettera del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21/01/2009	13/11/2008
2009	Legge 203/2008 (Legge finanziaria 2009) € 1.311.555.000	€ 1.420.580.157	€ 518.226.539	29/10/2009
2010	Legge 191/2009 (Legge finanziaria 2010) € 1.174.944.000	€ 435.257.959	€ 380.222.941	08/07/2010
2011	Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011) € 913.719.000	218.084.045**	€ 178.500.000	05/05/2011
2012	Legge di stabilità 183/2011 (Legge di stabilità 2012) € 69.954.000	€ 43.722.702	€ 10.680.362	25/07/2012 <b>MANCATA INTESA</b>
2013	Art. 1 comma 271 Legge 228/12 (Legge di stabilità 2013)	€ 344.178.000	€ 300.000.000	24/01/2013
2014	Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014)	€ 317.000.000*** (Totale dopo i tagli: € 297.417.713,00)	€ 262.618.000	20/02/2014

\* **745.000.000 euro** (Quota prevista dall'intesa). A tale importo si devono aggiungere: 186.237.791 euro per effetto del disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), avvenuto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e 25.000.000 euro di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, ad integrazione delle somme del suddetto Fondo per l'anno 2007. **Importo totale con integrazioni: 956.237.791 euro.**

\*\* **218.084.045**: la quota iniziale era pari a 273.874.000, poi il fondo ha subito dei tagli prima dalla Legge di stabilità 220/2010 per un importo pari a 161.383, poi dalle Leggl. L.10/2011 – L.111/2011 per un importo pari a: 55.790.

\*\*\* **317.000.000**: l'importo è stato decurtato di 19 mln di euro: prima 2 milioni di euro in attuazione dell'art. 12 del DL 35/2013 convertito in Legge 64/2013 e poi 17 milioni con il decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4: "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia contributiva e di rinvio dei termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

## FONDI POLITICHE SOCIALI

ANNO		FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	FONDO POLITICHE GIOVANILI	FONDO PARI OPPORTUNITA'	FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (istituito con la Legge 135/12)	TOTALE RISORSE POLITICHE SOCIALI	
2008	Totale Fondo	€ 1.464.233.696	€ 300.000.000	€ 173.131.188	€ 130.000.000			€ 2.067.364.884	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 670.797.414	€ 299.000.000	€ 97.000.000	€ 60.000.000			€ 1.126.797.414	Quota Regioni
2009	Totale Fondo	€ 1.420.580.157	€ 400.000.000	€ 186.571.000	€ 130.000.000	€ 96.460.987		€ 2.233.612.144	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 518.226.539	€ 399.000.000	€ 100.000.000	€ 60.000.000	€ 38.720.000		€ 1.115.946.539	Quota Regioni
2010	Totale Fondo	€ 435.257.959	€ 400.000.000	€ 185.289.000	€ 81.087.000	€ 0		€ 916.344.959	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 380.222.941	€ 380.000.000	€ 100.000.000	€ 37.421.651	€ 0		€ 897.644.592	Quota Regioni
2011	Totale Fondo	€ 218.084.045	€ 100.000.000	€ 50.000.000	€ 0	€ 0		€ 368.084.045	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 178.500.000	€ 100.000.000	€ 25.000.000	€ 0	€ 0		€ 303.500.000	Quota Regioni
2012	Totale Fondo	€ 43.722.702	€ 0	€ 55.849.000	€ 0	€ 10.473.000	€ 5.000.000	€ 115.044.702	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 10.680.362	€ 0	€ 45.000.000	€ 0	€ 15.000.000	€ 5.000.000	€ 75.680.362	Quota Regioni
2013	Totale Fondo	€ 344.178.000	€ 275.000.000	€ 16.921.426	€ 5.278.000	€ 10.800.000	€ 25.000.000	€ 677.177.426	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 300.000.000	€ 275.000.000	€ 0	€ 3.298.447	€ 0	€ 25.000.000	€ 603.298.447	Quota Regioni
2014	Totale Fondo	€ 297.417.713	€ 350.000.000	€ 20.916.000	€ 16.772.000	€ 21.403.000	€ 40.000.000	€ 746.508.713	Totale Fondo
	Quota Regioni	€ 262.618.000	€ 340.000.000	FONDI ANCORA DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE P.A.				€ 602.618.000	Quota Regioni